



FUNIVIE SAN VIGILIO DI MAREBBE S.P.A.

MODELLO ORGANIZZATIVO

Parte A

PARTE GENERALE

Vers. 9.0

Studio Legale Associato BP & partners www.bp-partners.it

Indice

Art. 1	Introduzione; fondo per l'applicazione del Modello	3
Art. 2	Il Decreto istitutivo della "Responsabilità amministrativa degli Enti"; i reati "presupposti"	5
Art. 3	Descrizione dell'attività societaria; profilo storico	9
Art. 4	Individuazione delle principali "aree di rischio" e dei soggetti coinvolti	10
	1) Reati derivanti da rapporti con la Pubblica Amministrazione	9
	2) Reati informatici.	9
	3) Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti di riconoscimento.	10
	4) Reati contro l'industria ed il commercio	10
	5) Reati di natura societaria.	10
	6) Delitti contro la personalità individuale	12
	7) Reati connessi con la normativa in materia di sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008).	10
	8) Reati connessi con la ricettazione, il riciclaggio e autoriciclaggio.	11
	9) Reati in materia di violazione del diritto di autore.	11
	10) Reati compiuti con induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.	11
	11) Reati ambientali.	12
	12) Reati connessi con l'assunzione di lavoratori irregolari provenienti da paesi terzi.	12
	13) Reati tributari	14
	14) Reati in materia di contrabbando	14
	15) Reati transnazionali	15
Art. 5	L'Organigramma	14
Art. 6	La Governance della Società; il Collegio Sindacale	14
Art. 7	L'Organismo di Vigilanza	15
Art. 8	Denunce di violazione del Modello Organizzativo	15
Art. 9	La diffusione del Modello Organizzativo	16
Art. 10	L'art. 30 del D.Lgs. 81/2008	17

Art. 1 – Introduzione; fondo per l'applicazione del Modello

Alla luce del contenuto del decreto legislativo 231/2001 che ha introdotto il concetto dei “Modelli Organizzativi” per società ed enti, nel sentito desiderio di uniformarsi ai principi ivi esposti il Consiglio di Amministrazione (di seguito anche “C.d.A.”) della Funivie San Vigilio di Marebbe (di seguito anche “Società”) si è dotata del corrente Modello Organizzativo (di seguito anche “M.O.”), composto dalle seguenti parti:

A – Parte Generale contenente un richiamo al D. Lgs. 231/2001, il profilo della Società ed i suoi principi informatori;

B – Codice Etico (di seguito anche “Codice” o “C.E.”) contenente i principi comportamentali e di moralità imprenditoriali ritenuti di primaria importanza per il buon nome e funzionamento della Società, per i suoi rapporti interni correnti tra i vari organi, per i rapporti con e tra gli azionisti, per i rapporti con i clienti e i fornitori, nonché, più in generale, con l'Amministrazione pubblica;

C – Parte Speciale (contenente i “Protocolli”) così composti:

- 1 – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- 2 – REATI INFORMATICI
- 3 – REATI DI FALSITÀ IN MONETE, REATI DI RICETTAZIONE, IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA
- 4 – REATI CONTRO INDUSTRIA E COMMERCIO
- 5 – REATI SOCIETARI
- 6 – DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE
- 7 – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE, ETC.; TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI
- 8 – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA
- 9 – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE
- 10 – REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

- 11 – REATI AMBIENTALI
- 12 – REATI CONNESSI CON L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI IRREGOLARI PROVENIENTI DA PAESI TERZI
- 13 – REATI TRIBUTARI
- 14 – REATI DI CONTRABBANDO
- 15 – REATI TRANSNAZIONALI
- 16 – REATI CHE SI RITIENE NON SIANO CONFIGURABILI PER LA FUNIVIE SAN VIGILIO S.P.A.
- 17 – RAPPORTI CON I LAVORATORI SUBORDINATI
- 18 – RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO
- 19 – RAPPORTI CON I FORNITORI
- 20 – GESTIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO
- 21 – GESTIONE UFFICIO CONTABILE
- 22 – GESTIONE CASSA CONTANTI
- 23 – ORGANISMO DI VIGILANZA
- 24 – LA FIGURA DEL "WHISTLEBLOWER" E LA SUA TUTELA A LIVELLO SOCIETARIO
- 25 – SISTEMA SANZIONATORIO.

Costituisce primario interesse della Società rendere di dominio pubblico tramite le modalità più idonee il contenuto del presente Modello anche al fine del corretto e trasparente inserimento della Società nel contesto economico nel quale la stessa opera e si trova e si troverà ad operare.

I principi morali ed etici che il C.d.A. ha ritenuto di formalizzare e rendere noti all'esterno costituiscono un elemento primario che trova il suo fondamento nei principi della lealtà, della trasparenza, della correttezza e del rispetto delle leggi, in modo che chiunque abbia rapporti e contatti con la Società possa essere sempre a conoscenza dei principi che ne ispirano l'attività. Ne consegue che i destinatari e fruitori di questo codice, quali in primis il C.d.A., il Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza e Controllo (di seguito anche "O.d.V.") poi tutti i dipendenti e collaboratori, nonché tutti gli altri soggetti che a qualsiasi titolo abbiano a che fare con la Società devono impegnarsi allo scrupoloso rispetto ed all'applicazione dei fondamentali principi in questa sede espressi.

La Società si adopera affinché tutti i soggetti indicati in queste premesse siano posti a conoscenza del presente M.O., a tal fine provvedendo alla pubblicazione e diffusione dello stesso secondo le modalità ritenute più idonee.

I principi esposti nel M.O. e, più precisamente nel C.E., sono ovviamente da intendersi di completamento a tutte quelle norme e principi sanciti dal codice penale in primis, dal codice civile e poi da tutte le ulteriori norme e principi afferenti il buono e corretto comportamento imprenditoriale.

I principali soggetti preposti alla diffusione, all'applicazione e al controllo del M.O. sono il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il Consiglio d'Amministrazione e l'Organismo di vigilanza.

Per l'effettiva e concreta attuazione ed implementazione del M.O. la Società provvede ogni anno a stanziare un apposito budget destinato a far fronte alle spese a tal fine necessarie, nonché a sostenere i costi dell'O.d.V. onde garantire la sua autonomia sotto il profilo finanziario ed in tal modo l'efficacia del suo operato.

Art. 2 – Il Decreto istitutivo della “Responsabilità amministrativa degli Enti”; i reati “presupposti”

Il D.Lgs. 231/2001 è il provvedimento emanato dal nostro Legislatore a seguito della ratifica della convenzione Ocse del 17.12.1997 avvenuta con la Legge 29.09.2000 n. 300. Il richiamato Decreto ha introdotto nel nostro ordinamento la cosiddetta “*responsabilità amministrativa degli enti*” cioè di quei soggetti, tra i quali rientrano anche le società di capitali come la Funivie San Vigilio di Marebbe spa, **nel cui interesse o a vantaggio della quale** vengono commessi i cosiddetti reati “*presupposti*”, che consistono in quei reati dettagliatamente identificati dal Legislatore dei quali si tratterà nel prosieguo, reati che possono essere commessi o dagli “*apicali*” (cioè dai soggetti occupanti una posizione gerarchica di vertice) ovvero dai soggetti ad essi subordinati. Degno di nota il particolare che la introdotta responsabilità amministrativa (che nella sostanza è di natura prettamente penale) si affianca e non si sostituisce alla responsabilità penale del soggetto che ha commesso il reato.

Nell'eventualità che si apra un procedimento penale a carico dell'ente, a questo, già nella fase delle indagini preliminari potranno essere applicate, ove ne ricorrano

gli estremi, delle misure cautelari e, all'esito del processo nell'eventualità di accertata responsabilità, potranno essere applicate sanzioni di natura economica da determinarsi in quote che potranno avere anche rilevante consistenza, nonché ulteriori pene accessorie (quali: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di stipulare con la Pubblica Amministrazione, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, l'esclusione da finanziamenti o contributi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi). Da rammentare, altresì, la confisca del profitto conseguito e la pubblicazione della sentenza.

I reati “presupposti” identificati dal Legislatore che si ritiene possano interessare la Società sono i seguenti:

- a) reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25),
- b) delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis),
- c) reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti di riconoscimento (art. 25-bis),
- d) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis n. 1),
- e) reati societari (art. 25-ter),
- f) delitti contro la personalità individuale con riferimento al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-quinquies),
- g) omicidio colposo e di lesioni gravi e gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies),
- h) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies),
- i) reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.lgs. 231/2001),
- l) reati compiuti con induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies),
- m) reati ambientali (art. 25-undecies),

- n) reati connessi con l'assunzione di lavoratori irregolari provenienti da paesi terzi (art. 25-duodecies),
- o) reati tributari (Art. 25–quinquesdecies),
- p) reati in materia di contrabbando (art. 25-sexiesdecies).

In aggiunta ai sopra richiamati reati, va precisato che in realtà il Decreto in questione ne ha previsti di ulteriori, il cui rischio di commissione si deve ragionevolmente ritenere inesistente. Si tratta dei reati di: criminalità organizzata (art. 24-ter) con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater), pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater n. 1), contro la personalità individuale in materia di tutela dei minori e riduzione in schiavitù (art. 25-quinquies), abuso di mercato (art. 25-sexies), transnazionali e di associazioni a delinquere, traffico di migranti, intralcio alla giustizia, razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies), frodi in competizioni sportive (art. 25 – quaterdecis), fattispecie in materia di abuso di mercato (art. 187 – quinquies TUF).

La Società, alla luce di quanto sopra e con lo scopo di munirsi di principi etici, di norme comportamentali e di un controllo interno in grado di prevenire nel limite del possibile la commissione dei reati "presupposti", con delibera del Consiglio di Amministrazione risalente al 2006 adottò un primo Codice Etico per poi giungere con varie implementazioni all'attuale versione del Modello Organizzativo. Il Modello è composto da una Parte Generale (P.G.), dal Codice Etico (C.E.) e dalla Parte Speciale (P.S.).

Art. 3 - Descrizione dell'attività societaria; profilo storico

La Società è la principale impresa di gestione impianti di risalita nel Comune di Marebbe e partecipa assieme ad altre società di San Vigilio, Brunico e Valdaora al cosiddetto "Consorzio impianti a fune Skirama Plan de Corones".

A sua volta il comprensorio Plan de Corones è inserito nel sistema sciistico denominato "Dolomiti Superski" che attualmente è quello di maggiore estensione al mondo. La Società è proprietaria di 9 impianti di risalita che servono svariate piste delle quali cura altresì l'innevamento e, più in generale, la manutenzione invernale ed estiva.

Sotto il profilo storico merita di essere ricordato che la Società è stata fondata nel 1960 da giovani imprenditori del luogo, con il supporto di alcuni clienti affezionati a San Vigilio di Marebbe. Come intuibile nei primi anni la gestione fu difficile, finché nel 1974, su iniziativa di J. Erich Kastlunger ed alcuni suoi amici della zona limitrofe, si riuscì a trovare un accordo di ampio respiro che portò alla creazione del Dolomiti Superski e, contemporaneamente, dello Skirama Plan de Corones, il che consentì di introdurre uno skipass valido per varie località del comprensorio delle Dolomiti.

Dopo l'introduzione dei primi generatori di neve da parte del signor J. Erich Kastlunger, nel 1981 si decise di sostituire la seggiovia Ruis con la prima telecabina ad ammorsamento automatico del Plan de Corones, circostanza che diede impulso allo sviluppo del comprensorio sciistico del Plan de Corones che, da zona periferica di relativo valore, si trasformò in una delle principali aree sciistiche del Dolomiti Superski.

Grande successo, specialmente nelle stagioni 1989/90 caratterizzate dalla mancanza di neve naturale, ebbe l'impianto di innevamento programmato delle piste che fu introdotto sin dai primi anni 80 e continuamente ampliato e potenziato in modo da coprire attualmente tutte le piste gestite dalla Società.

Alla luce del gradimento della clientela, a partire dagli anni 90 gran parte degli impianti furono sostituiti con delle più moderne e comode cabinovie.

Art. 4 – Individuazione delle principali “aree di rischio” e dei soggetti coinvolti

La Società ha predisposto una mappatura delle “aree di rischio” (la “chart risk assessment”) nell'ambito delle quali si annoverano i “processi sensibili” che interessano ai fini del Decreto in questione. Il suddetto risk assessment viene aggiornato ed adeguato anche sulla base del confronto con l'Organismo di Vigilanza (in prosieguo anche “O.d.V.”).

A prescindere da quanto si andrà più dettagliatamente a vagliare in sede di Parte Speciale, in questa sede sommariamente si evidenziano i seguenti gruppi di reati e relative aree nelle quali la Società potrebbe astrattamente vedersi coinvolta.

1) Reati derivanti da rapporti con la Pubblica Amministrazione.

La Società svolge tra le attività principali, oltre a quella di gestione degli impianti, anche quella connessa con la progettazione e costruzione di impianti funiviari e piste per i quali vi sono reiterati rapporti con la Pubblica Amministrazione per fini sia progettuali, sia concessori, sia di rilascio di eventuali contribuzioni. Gli ipotizzabili reati, quindi, possono realizzarsi in queste aree:

- rapporti con la P.A. per l'ottenimento di licenze, autorizzazioni, concessioni, agibilità locali o altre questioni inerenti il commercio, la produzione, la materia urbanistico edilizia, i trasporti, la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/2008);
- rapporti con la P.A. diretti all'ottenimento di sovvenzioni, finanziamenti e contributi;
- rapporti con enti ed istituti Previdenziali, Ispettivi e P.A. in generale relativi alla gestione dei lavoratori subordinati;
- accertamenti e/o ispezioni eseguiti dalla P.A. in materia fiscale, previdenziale, della sicurezza sul lavoro, urbanistica, etc.;
- contenzioso civile, amministrativo, penale e tributario, nonché di ogni altro genere;
- attività stragiudiziale che precede o evita il contenzioso; procedimenti arbitrali;

2) Reati informatici.

La Società è dotata di un sistema informatico proprio ed inoltre è collegata in rete con il Consorzio Dolomiti Superski per la emissione di skipass e relativa contabilizzazione; per il rilascio di alcune tipologie di skipass si rende necessaria l'identificazione del cliente con conseguente immissione ed acquisizione dei suoi dati nel sistema informatico. Il sistema interno della Società, inoltre, gestisce tutta l'amministrazione della stessa. In tale contesto gli ipotizzabili reati, quindi, possono realizzarsi in queste aree:

- gestione ed utilizzazione della rete internet;
- gestione ed utilizzazione della posta elettronica;
- inoltro dati in via telematica;
- accesso a banche dati private e pubbliche;
- gestione delle credenziali di autenticazione informatica, delle password e dei codici di accesso in generale.

3) Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti di riconoscimento.

La Società, seppur ove possibile evita il contante come mezzo di pagamento e quantunque l'utilizzo delle carte di credito sia sempre più in ascesa, è pur sempre esposta a tale metodo di estinzione delle obbligazioni; si pensi, appunto, agli incassi per la vendita di skipass, tessere, biglietti di risalita, etc. Le aree sensibili sono quindi le seguenti:

- pagamenti ed incassi somme;
- utilizzo di mezzi di pagamento;
- controllo dei flussi monetari.

4) Reati contro l'industria ed il commercio.

- gestione della contrattazione diretta all'acquisto di beni;
- controllo della autenticità, qualità e provenienza dei beni acquistati.

5) Reati di natura societaria.

La Società provvede a tutti gli adempimenti in materia di predisposizione ed approvazione del bilancio ed allegati, con relative relazioni e comunicazioni ai soci. Gli ipotizzabili reati, quindi, possono realizzarsi in queste aree:

- gestione della contabilità;
- predisposizione del bilancio di esercizio;
- predisposizione di relazioni, documentazione ed allegati al bilancio;
- predisposizione di comunicazioni ai soci in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- operazioni relative al capitale sociale;
- svolgimento dell'attività amministrativa e dirigenziale.

6) Delitti contro la personalità individuale.

Ai fini del delitto in questione assume rilevanza l'ipotesi di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro prevista dall'art. 603-bis c.p..

7) Reati connessi con la normativa in materia di sicurezza dei lavoratori (D. Lgs. 81/2008).

La Società assume sia annualmente sia stagionalmente i lavoratori subordinati dei quali necessita per l'espletamento della propria attività imprenditoriale. I lavoratori subordinati svolgono attività di assemblaggio e manutenzione degli impianti funiviari, trasporto estivo ed invernale, innevamento artificiale e relativa preparazione delle piste, sia durante il periodo invernale sia estivo, taglio di alberi, guida di autoveicoli e macchine operatrici sia estive, sia invernali. In aggiunta la Società impiega lavoratori che svolgono attività in ufficio, utilizzando scrivanie e video terminali. Gli ipotizzabili reati, quindi, sono connessi con la:

- violazione degli adempimenti e prescrizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

8) Reati connessi con la ricettazione, il riciclaggio e autoriciclaggio.

La Società presta servizi ed acquista beni; sebbene, specialmente in quest'ultimo campo, sia particolarmente attenta nella scelta dei propri partner e clienti, non è a priori escludibile la identificazione delle seguenti aree di rischio:

- compravendita di merci e beni;
- approvvigionamento di beni e servizi necessari per lo svolgimento dell'attività aziendale;
- gestione dei flussi finanziari in entrata ed uscita.

9) Reati in materia di violazione del diritto di autore.

Quantunque la Società tramite il Responsabile del Settore Informatico presti estrema attenzione a tutte le tematiche connesse con i sistemi hardware e software, è pur sempre ipotizzabile la commissione del reato in oggetto nelle seguenti aree:

- utilizzo di software, programmi, sistemi operativi e banche dati protetti e loro alterazione;
- divulgazione di contenuti a mezzo pubblicazione sul sito internet della Società.

10) Reati compiuti con induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

E' possibile che soggetti apicali e non abbiano contatti con l'Amministrazione della Giustizia, onde cui si identifica la seguente area:

- gestione delle pendenze della Società nei diversi settori del diritto civile, penale, amministrativo e di qualunque altro genere;
- indagini della polizia giudiziaria.

11) Reati ambientali.

La Società opera in un ambiente geografico meritevole di particolare attenzione e tutela sotto l'aspetto sia paesaggistico, sia faunistico, sia botanico; in tale contesto le attività di scavo e/o di costruzione di impianti e/o manufatti svolte possono potenzialmente recare danni all'ambiente e agli habitat in generale. Inoltre si segnala la presenza di bacini idrici per l'accumulo di acqua necessaria per l'innervamento artificiale. Gli ipotizzabili reati, quindi, possono realizzarsi in queste aree:

- esecuzione di lavori di scavo, movimento terra o di abbattimento di piante; lavori edili in genere;
- smaltimento di rifiuti anche con riferimento al sistema per la loro tracciabilità.

12) Reati connessi con l'assunzione di lavoratori irregolari provenienti da paesi terzi.

Queste figure di reato potrebbero verificarsi nell'area della Società che gestisce la valutazione e l'assunzione del personale ed i titoli in loro possesso.

13) Reati tributari.

Nel rispetto del codice civile la Società annualmente predispone il bilancio di esercizio e relativi allegati; naturalmente la gestione contabile delle fatture in entrata ed uscita è attività quotidiana nell'ambito societario. Altro aspetto della vita societaria è il versamento alle scadenze previste delle imposte a debito.

Gli ipotizzabili reati, quindi, consistono:

- nel predisporre un bilancio facendo uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni mai eseguite dalla Società oppure facendo uso di altri artifici diretti ad alterare la reale situazione contabile della stessa;

- nella emissione di fatture o documenti concernenti operazioni mai eseguite, oppure distruggendo o nascondendo documenti realmente pervenuti alla Società;
- in condotte ingannevoli dirette a non corrispondere le imposte a debito;
- in condotte fraudolente dirette al non corretto versamento delle imposte;
- nel predisporre una dichiarazione infedele;
- nell'omettere la presentazione della dichiarazione;
- nell'eseguire indebite compensazioni.

14) Reati di contrabbando.

La Società svolge una modesta attività di importazione, la quale, ove avviene, è legata a materiale connesso con gli impianti funiviari; di conseguenza l'unica area interessata è quella sopra citata. Va altresì puntualizzato come, tra i vari reati presupposti inseriti dal D. Lgs. 75/2020, solo alcuni sono potenzialmente interessanti per la Società e, più esattamente, quelli concernenti il movimento di merci di cui agli art. 282, 285 e 287.

15) Reati transnazionali.

Tra i vari reati in questione – che hanno rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti solo se commessi con modalità transnazionale – si ritiene possano interessare la Società il reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) e il reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.).

* * * * *

Per le attività sopra descritte e nelle *aree sensibili* individuate nei punti che precedono, sono esposti al rischio di commissione dei reati presupposti i seguenti soggetti:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri (ed eventualmente i Liquidatori) per le aree di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15;
- il Datore di Lavoro e il Responsabile Ufficio Amministrativo per l'area di cui al punto 6;
- i membri del Collegio Sindacale per le aree di cui ai punti 5, 10 e 13;
- il Responsabile Ufficio Amministrativo per le aree di cui ai punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14 e 15;

- il Responsabile del Settore Contabilità per le aree di cui al punto 5, 13 e 14;
- il Responsabile del Settore Informatico e della Privacy per le aree di cui ai punti 2, 9 e 10;
- i Preposti per le aree di cui ai punti 7 e 11;
- i lavoratori subordinati ed appaltatori per l'area di cui al punto 11;
- qualunque soggetto appartenente alla società per le aree di cui ai punti 2 e 10;
- i lavoratori subordinati addetti alle casse per le aree di cui ai punti 3.

Art. 5 L'Organigramma

Alcuni fondamentali principi posti alla base del Modello quali la trasparenza e la pubblicità, la certezza, la delega e la segregazione delle funzioni impongono che la Società renda noto all'esterno la composizione dei suoi vertici dirigenziali e principali Uffici.

Per tale motivo la Società ha predisposto e tiene aggiornato un Organigramma che rende possibile ad ogni interlocutore identificare con certezza la qualifica, la competenza ed il ruolo del soggetto appartenente alle Funivie con il quale intrattiene il suo rapporto.

Art. 6 La Governance della Società; il Collegio Sindacale

A livello amministrativo la Società è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 o 7 membri eletti dall'Assemblea che durano in carica tre anni. Nell'ambito del Consiglio viene altresì eletto il Vice Presidente del C.d.A. destinato a svolgere le funzioni del Presidente in sua assenza e, ove ritenuto opportuno, uno o più Consiglieri delegati.

Il Collegio Sindacale, che svolge le funzioni previste dall'art. 2403 cc., esegue altresì attività di revisione contabile ed è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti.

Art. 7 L'Organismo di Vigilanza

Adeguandosi a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 6 del Decreto che ci occupa, la Società ha deciso di munirsi di un Organismo di Vigilanza (in prosieguo anche identificato più brevemente come "OdV") il cui scopo è quello di occuparsi della concreta ed effettiva attuazione dell'adottato Modello Organizzativo; tra i vari compiti di competenza del citato Organismo vi sarà anche quello di consigliare alla Governance societaria, ove risulti opportuno, l'implementazione e l'adeguamento del Modello.

Il menzionato Organismo potrà essere monocratico o collegiale e verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione con motivata delibera, la quale dovrà altresì prevedere la durata dell'incarico e le competenze economiche allo stesso spettanti.

All'Organismo in questione la Società deve riconoscere e garantire completi poteri di autonomia gestionale ed ispettiva, al fine di consentire allo stesso di avere l'effettiva possibilità di controllare le modalità applicative del M.O. sia all'interno della Società, sia nei rapporti che quest'ultima avrà con soggetti esterni. Ulteriore mansione a livello di controllo spettante all'Organismo è quella di appurare l'effettiva diffusione e conoscenza del Modello, suggerendo alla Governance tutte le misure ritenute opportune.

Ai fini della corretta applicazione ed implementazione del Modello la Società per ogni esercizio determina un budget destinato all'applicazione e alla crescita del Modello, budget sul quale opera il CdA di propria iniziativa ovvero sia a seguito di richiesta motivata dell'Organismo.

Art. 8 Denunce di violazione del Modello Organizzativo

I destinatari del Modello Organizzativo, nell'ipotesi in cui riscontrino una violazione o una tentata violazione da parte di soggetti apicali e non della Società al M.O. e ad ogni altra norma di legge deve prontamente comunicare per iscritto o al Presidente del C.d.A. o al Presidente del Collegio sindacale o all'O.d.V. le violazioni o le perplessità a suo avviso riscontrate, motivando il suo intervento.

Oltre agli ordinari canali di corrispondenza con gli organi sopra menzionati, la Società ha attivato la casella di posta elettronica vigilanza@funiviesanvigilio.it da utilizzarsi per effettuare segnalazioni, anche anonime, che perverranno solo ed esclusivamente all'Organismo di Vigilanza. Sarà onere dell'O.d.V. procedere prontamente alla verifica di quanto denunciato e segnalare celermente al C.d.A. il caso, eventualmente consigliando gli adottandi provvedimenti.

Coloro che segnalano in buona fede vere o presunte violazioni o inosservanze del M.O. o di ogni altra disposizione di legge o di regolamento sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata loro la riservatezza dell'identità, fatti salvi gli obblighi di legge gravanti sugli Organi interessati.

Art. 9 La diffusione del Modello Organizzativo

Nell'economia di un Modello uno dei punti di basilare importanza è costituito dalla diffusione, e quindi dalla conoscenza, che all'interno e all'esterno della Società sia data dell'adottato strumento in questione. Difatti solo tramite una capillare pubblicità dei principi etici, morali, organizzativi e delle procedure adottate dalla Società si può validamente raggiungere il fine che questa si è data munendosi del M.O.

A tale scopo la Funivie San Vigilio di Marebbe spa ha deliberato di inserire il Modello tramite un richiamo all'interno della propria home page pubblicata sul sito Web della Società, preoccupandosi altresì di tenere via via aggiornata la pubblicazione ogni volta che subentri una nuova versione, permettendo in tal modo al pubblico di poter visionare e scaricare sempre l'ultima versione in essere.

In aggiunta a ciò la Società comunica sempre sia agli apicali, sia ai lavoratori subordinati, sia ai collaboratori l'avvenuta adozione ed implementazione del Modello, altresì tenendo disponibile presso la sede legale una copia aggiornata del Modello stesso.

Art. 10 L'art. 30 del D.Lgs. 81/2008

Con riferimento specifico al contenuto dell'art. 30 del T.U. sulla sicurezza sul lavoro, la Funivie San Vigilio s.p.a. rileva che, per quanto riguarda il primo comma ed al fine della efficace attuazione del M.O., è assicurato un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

In ordine a quanto sopra la Società si occupa di tenere corretta registrazione delle attività di controllo svolte, delegando le suddette attività a soggetti muniti di competenza e dei più ampi poteri.

In aggiunta a quanto sopra si precisa che la Società ha predisposto un idoneo sistema sanzionatorio per il quale si rinvia alla Parte Speciale, destinato a reprimere eventuali violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Documento approvato con delibera del C.d.A. del 30/03/2011, modificato ed aggiornato con delibere del C.d.A. del 13/10/2011, del 25/03/2014, del 12.02.2015, del 26/07/2018, del 7/05/2020 e del 10/12/2020.

Il Presidente del C.d.A.

p.i. Georg Mutschlechner



FUNIVIE SAN VIGILIO DI MAREBBE S.P.A.

MODELLO ORGANIZZATIVO

Parte B

CODICE ETICO

Vers. 8.0

Studio Legale Associato BP & partners www.bp-partners.it

Indice

Art. 1	Principi generali.....	21
Art. 2	Il Codice Etico e la sua valenza contrattuale.....	22
Art. 3	I destinatari del Codice Etico.....	22
Art. 4	Regole nella gestione degli affari.	24
4.1	<i>Rapporti con i dipendenti.....</i>	<i>24</i>
4.2	<i>Rapporti con i clienti.....</i>	<i>24</i>
4.3	<i>Rapporti con i fornitori.....</i>	<i>25</i>
4.4	<i>Rapporti con imprese società terze.....</i>	<i>25</i>
4.5	<i>Rapporti con la pubblica amministrazione.....</i>	<i>25</i>
4.6	<i>Regalie.....</i>	<i>26</i>
Art. 5	Tutela della sicurezza dei lavoratori.....	27
Art. 6	Tutela dell'ambiente.....	27
Art. 7	Tutela della privacy.....	28
Art. 8	Conflitto di interesse.....	29
ART.9	LA TUTELA DEL "WHISTLEBLOWER".....	12
Art. 10	Violazione del Modello Organizzativo e di norme di legge; sanzioni disciplinari	31

Art. 1

Principi generali.

Tutti i destinatari del presente Codice Etico, ciascuno per quanto di propria competenza, devono rispettare e seguire i seguenti dettati che costituiscono i punti cardinali del C.E. imposto dalla Società. Di conseguenza ogni soggetto facente parte della Società o che con la stessa intratterrà rapporti:

- deve agire e comportarsi in modo del tutto ossequioso delle leggi, dei regolamenti e degli altri eventuali provvedimenti esistenti in Italia, nell'Unione Europea nonché in ulteriori paesi esteri con i quali, per qualsivoglia motivo, la Società dovesse operare;
- deve salvaguardare la salute dei soggetti operanti in seno alla Società o che con la stessa collaborano;
- deve adoperarsi con la massima solerzia possibile al fine di tutelare la sicurezza dei soggetti facenti riferimento alla Società ed eventuali terzi;
- deve adoperarsi al fine di evitare qualsivoglia danno a carico della natura e dell'ambiente nel cui contesto la Società si troverà ad operare;
- deve operare nel rispetto dei criteri di onestà, correttezza, buona fede e signorilità sia nei rapporti con gli azionisti, con il personale dipendente, con i fornitori, con i clienti, con gli organi pubblici e con qualunque altro soggetto terzo con la quale la Società intratterrà rapporti;
- deve rispettare con la massima scrupolosità la normativa presente e futura disposta in materia di privacy e di salvaguardia di ogni genere di informazione attenente i clienti, i fornitori, i dipendenti ed il know how tecnologico della Società;
- deve concorrere alla salvaguardia del buon nome e della tradizione manageriale ed imprenditoriale della Società impegnandosi a tal fine a trasmettere le esperienze acquisite a tutti coloro che con una qualifica o l'altra, con un incarico o l'altro entreranno a far parte in futuro della Società;
- deve promuovere, incentivare e sviluppare tecnologie connesse con il trasporto funiviario, con la sicurezza degli impianti e relative piste e con i

sistemi di innevamento sempre nel massimo rispetto dell'ambiente nel quale si opera.

Art. 2

Il Codice Etico e la sua valenza contrattuale.

A riprova dell'estrema importanza che la Società ripone nel Codice Etico quest'ultima sottolinea come il contenuto dello stesso abbia una valenza "contrattuale" nell'ambito di qualsiasi rapporto contrattuale che con essa si va ad instaurare.

Quanto precisato, sta a significare che, durante un rapporto precontrattuale o contrattuale, una violazione dei principi contenuti nel Codice o delle regole e procedure che la Società si è data con l'intero Modello costituisce una forma di grave inadempimento con conseguente rischio, nell'eventualità di una già stipulata regolamentazione contrattuale, di risoluzione di quest'ultima ed eventuale derivante richiesta risarcitoria da parte la Società.

Art. 3

I destinatari del Codice Etico.

La Società è consapevole che tutte le condotte in ogni campo improntate al rispetto delle norme del Codice ed ai principi del Modello concorrono a migliorare la qualità e professionalità dei rapporti, il che risulterà appagante sia per la Società, sia per i suoi partners e clienti.

Per tale motivo i principi etici e morali racchiusi nel presente Codice sono destinati a tutti i soggetti che, a qualunque titolo, intrattengono rapporti stabili o temporanei con le Funivie San Vigilio di Marebbe spa; alla luce di ciò è appena il caso di puntualizzare come il C. E. interessi sia gli apicali, sia i subordinati, sia i collaboratori, sia i terzi clienti o fornitori che siano.

In ragione di ciò i sopra richiamati soggetti, devono conoscere il contenuto del Codice, impegnandosi al suo integrale rispetto ed altresì favorendo, ciascuno per quanto di sua spettanza, l'applicazione e la conoscenza da parte dei soggetti terzi.

E' onere dei destinatari del M.O. rispettare i seguenti principi:

- evitare di porre in essere condotte contrarie alle regole e norme C.E e, più in generale, del M.O;
- rispettare in tutte le fasi operative i regolamenti, le procedure e le prassi definite dalla Società;
- operare nell'ambito societario con correttezza, trasparenza, obiettività e spirito collaborativo, evitando soprusi di ogni sorta;
- adottare condotte che possano essere di esempio ed insegnamento sia all'interno, sia all'esterno della Società;
- attuare condotte e gestire i rapporti in modo tale da valorizzare il più possibile le risorse umane ed incrementare la crescita professionale dei soggetti che intrattengono rapporti con la Società;
- partecipare ai corsi formativi in materia di applicazione del Modello, nonché agli altri corsi di ogni genere organizzati dalla Società;
- in caso di perplessità in merito all'applicazione del Modello chiedere chiarimenti agli apicali o all'OdV;
- comunicare al Presidente del CdA o all'OdV o al Presidente del Collegio Sindacale qualsiasi condotta che si ritiene lesiva con i principi e procedure adottati con il M.O.; la relativa segnalazione - eventualmente anche in forma anonima - potrà essere inoltrata anche solamente e direttamente all'OdV anche tramite utilizzo del suo personale account di posta elettronica che è vigilanza@funiviesanvigilio.it.

Nella scelta dei propri partners la Società, senza attuare alcuna politica discriminatoria, opta per coloro che garantiscono e mantengono nel tempo alti profili di serietà, professionalità ed esperienza nel settore, nonché rispetto dei principi di legalità enucleati nel presente Codice.

Art. 4**Regole nella gestione degli affari.****4.1 Rapporti con i dipendenti.**

La Società, pur nel contesto di una attività improntata ad un elevato ricorso alle più moderne tecnologie, è conscia della fondamentale importanza dello sviluppo e della salvaguardia delle risorse umane. A tal fine costituisce elemento primario della Funivie San Vigilio di Marebbe spa promuovere e sviluppare le suddette risorse al fine di incrementare l'esperienza, l'aggiornamento e la capacità professionale dei collaboratori.

Non sussisterà ragione alcuna dovuta a differenze di sesso, razza, religione, estrazione politica ed economica o quant'altro che possa discriminare un collaboratore da un altro, costituendo elemento primario della Società l'impegno ad offrire equivalenti possibilità di impiego, di crescita lavorativa e di avanzamento di carriera a tutti i dipendenti; costituisce unico criterio di scelta, nell'ambito delle decisioni che la Società opererà, la valutazione delle qualifiche, delle capacità professionali e della specifica esperienza di ciascuno. La Società si impegna, altresì, a fare in modo che sia sempre tutelata la sicurezza e la salute dei propri collaboratori facendo in modo che gli stessi esercitino la propria attività nel contesto di un ambiente di lavoro idoneo e nel quale la serenità, la reciproca collaborazione, il desiderio di progresso della Società costituiscono elementi fondamentali.

4.2 Rapporti con i clienti.

Costituisce scopo primario della Società prestare un servizio alla massima soddisfazione ai propri clienti, adoperandosi in ogni caso in un'incessante rincorsa al miglior livello qualitativo dei servizi agli stessi offerti.

In ossequio al principio di cui sopra costituisce fine fondamentale della Società fare in modo che, compatibilmente con lo sviluppo tecnologico, con le richieste di mercato, con le risorse finanziarie, con la salvaguardia dell'ambiente vi sia un costante adeguamento della tecnologia connessa con il trasporto funiviario di modo che il trasporto stesso possa sempre essere al passo con i tempi e, ove possibile, all'avanguardia.

La Funivie San Vigilio di Marebbe spa si uniforma con il massimo scrupolo ai dettami e principi che via e di volta in volta saranno imposti a livello normativo comunitario, statale e provinciale. Parimenti la Società opera nel rispetto degli accordi che matureranno in seno al Dolomiti Superski e allo Skirama Plan de Coronas nei cui contesti la Società opera.

4.3 Rapporti con i fornitori.

La Società si riserva di operare, trattare e concludere affari con qualsivoglia genere di fornitori italiani e stranieri senza discriminazioni di sorta alcuna e basando le proprie scelte esclusivamente sulla qualità del bene o del servizio offerto e sul suo livello tecnologico ed, in seconda istanza, con riferimento agli ordinari criteri di convenienza economica.

4.4 Rapporti con imprese società terze.

Le Società, e chiunque operi in nome e per conto della stessa, nel gestire i rapporti con le altre società (concorrenti o meno) deve operare con la massima lealtà imprenditoriale ammissibile e mantenere sempre un comportamento corretto, trasparente e destinato al massimo rispetto, astenendosi in qualunque fase delle trattative precontrattuali e contrattuali dal porre in essere condotte che possano generare contrasti che violino gli ordinari principi di concorrenza.

La Società non potrà adottare alcun provvedimento e/o decisione che possa in qualche modo deliberatamente arrecare danni o pregiudizi a società terze; qualunque condotta, di conseguenza, dovrà restare nei limiti della sana e legittima concorrenza tra imprese.

Qualunque notizia, elemento, documento concernente società terze del quale per qualsivoglia motivo la Società sia venuta in possesso andrà utilizzato e gestito con il massimo rispetto e segretezza e solo ed esclusivamente ai fini della specifica trattativa o rapporto in corso, con l'espresso divieto di divulgazione all'esterno della Società.

4.5 Rapporti con la pubblica amministrazione.

E' di fondamentale importanza per la Funivie San Vigilio di Marebbe spa la modalità di gestione dei rapporti con la pubblica Amministrazione sia quella statale, sia regionale, provinciale, comunale e ogni altro genere. Detti rapporti devono essere caratterizzati dalla massima lealtà, fedeltà, correttezza e

trasparenza, onde cui per il rispetto di tali principi la Società si impegna ad una diversificazione dei soggetti e dei poteri di intrattenimento con la p.a. proprio al fine di minimizzare il rischio di commissioni di reati e, comunque sia, di comportamenti incompatibili con il presente Codice.

Tutti coloro che si trovano ad operare, in nome e per conto della Funivie San Vigilio di Marebbe spa con la pubblica Amministrazione devono astenersi dal tenere comportamenti tali da influenzare le determinazioni che dovrà assumere l'Amministrazione; è espressamente vietato per i soggetti operanti in nome della Società fare pressioni di qualunque genere dirette ad orientare le scelte e le determinazioni dell'Amministrazione stessa. In ogni caso è vietato proporre vantaggi diretti od indiretti a dipendenti della pubblica Amministrazione al fine di forzare le scelte che quest'ultima, al contrario, deve operare in massima autonomia.

Tutti i soggetti esterni che, in nome e per conto della Società, di volta in volta intrattengono rapporti con la pubblica Amministrazione, devono a loro volta essere muniti di poteri riconosciuti dallo Statuto o di idonea delega.

4.6 Regalie.

Nel contesto dei principi generali che precedono appare chiaro come la Società non possa elargire regalie al fine di ottenere trattamenti agevolati in favore di qualsivoglia soggetto privato o inquadrato in un contesto pubblico; le uniche forme di regalie ammesse sono quelle consolidate nella prassi commerciale od inquadrate in ordinari principi di cortesia. Per regalia è da intendersi anche qualunque forma di utilità alternativa rispetto al denaro o ad altri beni, quale un'offerta di lavoro, una proposta di viaggio, etc.

A maggior ragione è tassativamente vietata qualunque forma di regalo a dipendenti di qualunque grado e funzione della pubblica Amministrazione, nonché a loro conoscenti o famigliari, il tutto al fine di evitare di compromettere la loro indipendenza di giudizio e di valutazione nei rapporti che l'Amministrazione avrà con la Società. Saranno ammessi, al contrario, tutti quei benefici concessi a terzi con i quali la Funivie San Vigilio di Marebbe spa non abbia direttamente o indirettamente un interesse imprenditoriale di sorta e che assumano chiaramente i connotati di essere diretti a promuovere iniziative benefiche, culturali, di promozione sportiva od umanitaria, purché compatibili

con un positivo incremento dell'immagine della Società al fine di un idoneo controllo tutte le attività benefiche.

Art. 5

Tutela della sicurezza dei lavoratori.

Tutti i soggetti destinatari del presente Codice, ciascuno per quanto di propria competenza provvede attivamente ad adoperarsi affinché sia salvaguardata la salute, la protezione e la sicurezza di tutti coloro che per qualunque motivo si troveranno ad operare con la Società.

Chiunque - sia soggetto interno, sia esterno alla Società - appuri un qualunque disfunzione o carenza sul tema è vivamente esortato a comunicarlo immediatamente al Presidente del C.d.A. e/o all'O.d.V. affinché gli stessi possano immediatamente attivarsi al fine di valutare quanto segnalato e, tramite i corretti canali, procedere alla soluzione del problema.

In particolare la Società vieta espressamente che nell'ambito dell'attività aziendali o nell'immediatezza dell'inizio dei turni di lavoro si faccia uso smisurato di sostanze alcoliche e di sostanze stupefacenti; è inoltre espressamente vietato il fumo nei luoghi chiusi di lavoro, il tutto in relazione alla vigente normativa.

La Società provvede a nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione il cui compito è quello di coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 2 lett. F del D.Lgs. n. 81/2008.

Per ogni esercizio sociale il C.d.A. stanziava un apposito budget destinato esclusivamente alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Art. 6

Tutela dell'ambiente.

Alla luce del contesto paesaggistico e ambientale nel quale opera la Società, costituisce primario principio informatore della stessa la salvaguardia dell'ambiente; per tale scopo la Società si impegna espressamente ad operare scelte che siano le più equilibrate possibili tra le necessità di incremento

tecnologico ed imprenditoriale ed il primario interesse di salvaguardia ambientale. La Funivie San Vigilio di Marebbe spa, di volta in volta in relazione alle esigenze, destina parte delle proprie risorse affinché la salvaguardia ambientale venga effettivamente messa in atto nei propri processi operativi di modo che tutte le strutture dagli impianti funiviari, ai bacini idrici ed ai sistemi di innevamento abbiano il minor impatto ambientale possibile ed il migliori inserimento nel contesto paesaggistico. Tutti i soggetti facenti parte della Società ed i terzi che per qualunque processo produttivo abbiano ad intrattenere rapporti con quest'ultima devono prestare la massima attenzione affinché non vi sia alcuna forma di inquinamento ambientale sia per immissioni di rifiuti. Parimenti costituisce interesse fondamentale della Società la salvaguardia dell'habitat nel quale opera.

Art. 7

Tutela della privacy.

La Società opera nel rispetto delle norme di cui al GDPR Regolamento Ue 679/2016 così come recepito nel nostro ordinamento.

Tutti i soggetti che a qualunque titolo intratterranno rapporti di qualunque genere (rapporti di lavoro dipendente, rapporti imprenditoriali, rapporti professionali) con la Società devono considerare strettamente riservate ed in alcun modo divulgabili tutte indistintamente le informazioni della Società delle quali verranno in possesso, restando inteso che tali dati sono e rimarranno di proprietà della Funivie San Vigilio di Marebbe spa.

Ogni uso improprio di qualunque genere, nonché divulgazioni di informazioni e dati riservati della Società che verranno fatte da terzi saranno perseguiti a norma di legge da parte di quest'ultima; tutti i professionisti che a qualunque titolo abbiano cognizione di dati ed informazioni facenti capo alla Società, quali progettazioni di nuovi sistemi di trasporto di innevamento piani strategici ed ipotesi di investimenti futuri ecc., hanno l'obbligo di utilizzarle solo ed esclusivamente in relazione al mandato agli stessi conferiti dalla Società, impegnandosi espressamente ed indipendentemente dai propri principi deontologici a non divulgarli né a terzi, né a familiari o conoscenti. La Società per proprio conto provvede al trattamento di tutti i dati dei quali è in possesso nel massimo rispetto della normativa sulla privacy, adoperandosi in attività di

controllo interne e di formazione affinché sia gli apicali, sia i subordinati si impegnino scrupolosamente nel rispetto della suddetta normativa.

Compatibilmente con la disciplina in materia della privacy, tutti i dati a qualunque titolo acquisiti dalla Funivie San Vigilio di Marebbe spa sono e resteranno di proprietà della stessa e sono utilizzati solo ed esclusivamente per lo svolgimento dell'attività aziendale in piena compatibilità con la richiamata normativa sulla privacy.

In seno alla propria struttura la Società nomina un Responsabile del Settore Informatico e della Privacy, il quale provvede alla puntuale attuazione di quanto previsto dal presente articolo e dalla Parte Speciale.

Art. 8

Conflitto di interesse.

Tutti i soggetti che operano direttamente ed indirettamente in nome e per conto della Società overosia nel suo interesse oltre a dover scrupolosamente rispettare il contenuto del presente Codice devono tassativamente evitare ogni qualsivoglia condotta che possa in qualunque modo risultare conflittuale con gli interessi della Società e dei suoi soci, evitando di conseguenza qualunque comportamento anche solo potenzialmente conflittuale.

E' cura della Società evitare che gli organi amministrativi possano operare in situazioni anche solo potenzialmente di concorrenza diretta ed indiretta (restano escluse le partecipazioni in impianti funiviari operanti della zona) per l'interesse della Funivie San Vigilio di Marebbe spa o concorrere all'assunzione di delibere afferenti argomenti all'ordine del giorno per i quali possano sussistere profili di conflittualità di interessi. Scopo della Società è sempre quello di perseguire l'oggetto sociale nel modo più soddisfacente possibile per i soci, salvaguardando il capitale ed il patrimonio della stessa ed evitando qualunque condotta che possa apparire pregiudiziale al raggiungimento di tali fini della Società.

Art. 9**La tutela del “whistleblower”.**

La società, in conformità con quanto previsto dall’art. 6 punto 2 lett. “e” del D.Lgs. 231/2001, promuove la prevenzione e la verifica di ogni condotta illecita o, comunque, contraria al Codice etico e di comportamento.

Tale obiettivo viene perseguito attraverso un sistema in grado di tutelare i soggetti che, in ragione delle proprie mansioni, vengano a conoscenza di comportamenti e condotte in violazione del D.Lgs. 231/2001 o del Modello Organizzativo.

A tal fine, le misure che la Società dovrà adottare possono così riassumersi:

- 1) garantire la riservatezza dell’identità del segnalante;
- 2) adottare un canale informativo alternativo destinato espressamente alle segnalazioni;
- 3) vietare qualsivoglia discriminazione nei confronti del “whistleblower” offrendo a quest’ultimo la possibilità di denunciare eventuali condotte ritorsive all’Ispettorato del Lavoro;
- 4) stabilire idonee sanzioni da applicare sia nei confronti di coloro che si rendano artefici di ritorsioni nei confronti del segnalante, sia nei confronti di chi con dolo o colpa grave formula segnalazioni infondate.

Infatti, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il destinatario che segnali in buona fede all’Organismo di Vigilanza condotte illecite sopra richiamate di cui sia venuto a conoscenza in ragione dei propri rapporti con la società, non può essere sanzionato.

Ed è proprio in ragione di quanto appena esposto che il Legislatore ha altresì previsto espressamente la nullità del licenziamento nei confronti del segnalante e di qualsiasi altra misura ritorsiva come, ad esempio, il mutamento di mansioni. Nei casi in cui, invece, tali misure vengano adottate, graverà sul Datore di lavoro l’onere di provare di aver agito senza perseguire fini ritorsivi.

Art. 10

Violazione del Modello Organizzativo e di norme di legge; sanzioni disciplinari

Qualunque condotta che direttamente o indirettamente concretizzi una violazione di legge o dei principi e regole contenuti nel presente M.O., a prescindere dalla sua rilevanza penale, come già precisato potrà avere valenza di inadempimento alle obbligazioni contrattualmente assunte.

In aggiunta a quanto sopra, la Società ha adottato un sistema disciplinare - per la cui pratica applicazione si rimanda alla relativa Parte Speciale - concernente eventuali violazioni commesse da apicali e non, sistema che costituisce uno dei capisaldi dell'intero Modello.

Documento approvato con delibera del C.d.A. del 14/11/2006 e modificato con delibere del C.d.A. del 13.10.2011, del 25.03.2014, del 26.07.2018 e del 07.05.2020

Il Presidente del C.d.A.

p.i. Georg Mutschlechner



MODELLO ORGANIZZATIVO

Parte C

PARTE SPECIALE

Vers. 9.0

Studio Legale Associato BP & partners

www.bp-partners.it

INDICE

– 1 – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 24 e 25).....	35
– 2 – REATI INFORMATICI (art. 24 <i>bis</i>)	42
– 3 – REATI DI FALSITÀ IN MONETE, REATI DI RICETTAZIONE, IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 25 <i>bis</i>)	48
– 4 – REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25 <i>bis</i> 1)	49
– 5 – REATI SOCIETARI (art. 25 <i>ter</i>).....	50
– 6 – DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE (art. 25 <i>quinqies</i>)	56
– 7 – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE, ETC.;; TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI (art. 25 <i>septies</i>)	56
– 8– RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (art. 25 <i>octies</i>)	60
– 9– DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (art. 25 <i>novies</i>).....	64
– 10 – REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25 <i>decies</i>)	66
– 11 – REATI AMBIENTALI (art. 25 <i>undecies</i>)	66
– 12 – REATI CONNESSI CON L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI IRREGOLARI PROVENIENTI DA PAESI TERZI (art. 25 <i>duodecies</i>).....	71
REATI TRANSNAZIONALI (L. n. 146/2006).....	77
– 16 – ELENCO DEI REATI CHE SI RITIENE NON POSSANO ESSERE CONFIGURABILI PER LA FUNIVIE SAN VIGILIO S.P.A	77
– 17 – RAPPORTI CON I LAVORATORI SUBORDINATI.....	78
– 18 – RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO	80
– 19 – RAPPORTI CON I FORNITORI	81
– 20 – GESTIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO	83
– 21 – GESTIONE UFFICIO CONTABILE	84
– 22 – GESTIONE CASSA CONTANTI	85
– 23 – L’ORGANISMO DI VIGILANZA	87
– 24 – LA FIGURA DEL “WHISTLEBLOWER” A LIVELLO SOCIETARIO	89
– 25 – SISTEMA SANZIONATORIO	91

– 1 –

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 24 e 25)

A – Le fattispecie penali richiamate

Le fattispecie penali richiamate dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 stabiliscono il divieto di porre in essere le condotte che si descrivono di seguito:

- art. 314 c.p., *peculato (limitatamente al primo comma), il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria;*
- art. 316 c.p., *peculato mediante profitto dell'errore altrui, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità;*
- art. 316-bis c.p., *malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee, reato che può essere commesso da chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, che avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destini alle predette finalità;*
- art. 316-ter c.p., *indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, reato che può essere commesso da chiunque, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;*
- art. 640 comma 2 n. 1 c.p., *truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico, reato che può essere compiuto da chiunque, con artifici e raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno qualora il fatto sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico;*
- art. 640-bis c.p., *truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, reato che si verifica se il fatto di cui all'articolo 640 c.p. riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;*
- art. 640-ter c.p., *frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, reato che può essere commesso da chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendovi senza averne il diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno se ricorre una delle circostanze previste al numero 1 del secondo comma dell'articolo 640 c.p.;*
- art. 318 c.p., *corruzione per un atto dell'ufficio, reato che può essere commesso dal pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa;*
- art. 319-quater c.p., *induzione indebita a dare o promettere utilità, reato che può essere commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità;*

- art. 321 c.p., pene per il corruttore, ove è prevista l'applicazione delle pene stabilite dagli articoli da 318 a 320 c.p. anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro od altra utilità;

- art. 322 c.p., istigazione alla corruzione, reato che può commettere chiunque e che si configura se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;

- art. 319 c.p., corruzione per un atto contrario a quello dell'ufficio, reato che può essere commesso dal pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa;

- art. 319-ter c.p., corruzione in atti giudiziari, reato che si può configurare quando i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo;

- art. 317 c.p., concussione, reato che può essere commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità pertanto l'ipotesi di rilievo per le attività svolte in concreto dalla Funivie San Vigilio s.p.a. e per la qualifica dei soggetti che operano presso la Società è quella del concorso nel reato;

- art. 320 c.p., corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, che estende l'applicazione degli articoli 319 e 318 oltre al pubblico ufficiale anche all'incaricato di un pubblico servizio;

- art. 322-bis c.p., peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Comunità europee, con cui è previsto che le disposizioni degli art. 314, 316, da 317 a 320 e 311, terzo e quarto comma, si applicano anche ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee, oltre ad altri soggetti identificati specificamente dalla norma ed aventi rapporti di lavoro od appartenenti ad Enti istituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

- art. 323 c.p., abuso d'ufficio, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto;

- art. 314 bis c.p. traffico di influenze illecite, reato che si può configurare quando un soggetto, nello sfruttare relazioni esistenti o vantate con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente sfa dare a sé od altri denaro o altra utilità;

- art. 356 c.p., frode nelle pubbliche forniture, chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente;

- art. 2 L. 23/12/1986, n. 898, frode ai danni del Fondo europeo agricolo, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

B – La mappatura delle aree di rischio e dei processi sensibili

Nell'art. 4 della Parte Generale del M.O. sono state individuate le *aree di rischio* per i reati contro la Pubblica Amministrazione e sono stati identificati i soggetti sui quali grava il rischio di commissione delle condotte richiamate dal Decreto così come nel tempo integrato dal Legislatore. In particolare la Società è a conoscenza dell'inasprimento delle misure interdittive introdotte dalla Legge 3/2019 (la cosiddetta "spazzacorrotti").

Ciò premesso, ad integrazione e specificazione di quanto previsto nelle aree di rischio, si elencano di seguito i *processi sensibili*:

1) Gestione dei finanziamenti e/o dei contributi pubblici:

- a – partecipazione a procedure per la richiesta di finanziamenti e/o contributi pubblici e la predisposizione della documentazione prodotta o tenuta a supporto delle richieste;
- b – ottenimento, utilizzo e destinazione effettiva del finanziamento e/o del contributo pubblico;
- c – documentazione e rendicontazione all'ente erogatore del finanziamento e/o del contributo pubblico avente ad oggetto le attività effettivamente svolte e destinazione di quanto conseguito.

2) Gestione delle procedure per l'ottenimento di autorizzazioni amministrative, permessi e licenze:

- a – valutazione, predisposizione ed invio delle domande finalizzate all'ottenimento e/o al rinnovo del provvedimento (per esempio licenze edilizie ed altre licenze in genere oppure autorizzazioni sanitarie od altre autorizzazioni amministrative in genere);
- b – versamento di diritti e/o di tasse da pagare all'atto della presentazione della domanda;
- c – ispezioni e/o accertamenti delle autorità competenti sul rispetto dei presupposti necessari per il rilascio dell'autorizzazione e/o della licenza.

3) Gestione delle visite, degli accertamenti ed in genere gestione di ogni attività ispettiva da parte della P.A.:

- a – in materia fiscale;
- b – in materia contributiva e/o previdenziale;
- c – in materia di sicurezza sul lavoro;
- d – in materia urbanistico-edilizia;
- e – in genere di ogni altra attività ispettiva da parte della P.A..

4) Gestione del contenzioso:

- a – rapporti di ogni genere nell’ambito del contenzioso giudiziale e stragiudiziale nei diversi settori del diritto civile, penale, amministrativo e tributario, salvo quanto riferibile ai reati di induzione a rendere dichiarazioni mendaci davanti all’autorità Giudiziaria, di cui si dirà nel capitolo 13;
- b – coordinamento e gestione dei legali esterni e delle attività loro delegate.

5) Gestione degli adempimenti previdenziali e assistenziali:

- a – predisposizione delle comunicazioni, invio delle dichiarazioni contributive e versamento dei contributi previdenziali;
- b – comunicazioni agli organi competenti in materia di infortuni, malattie sul lavoro, assunzioni/cessazioni del rapporto di lavoro;
- c – predisposizione e trasmissione agli organi competenti della documentazione necessaria all’assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata.

6) Gestione dei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria e con altri organismi pubblici di vigilanza e di controllo

- presentazione delle dichiarazioni per il versamento delle imposte

7) Ambiente, salute e sicurezza:

- a – gestione degli adempimenti in materia ambientale e delle attività legate allo smaltimento dei rifiuti;
- b – gestione degli adempimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Il grado di probabilità che uno dei reati oggetto del presente capitolo siano posti in essere è di livello *basso* in considerazione del fatto che l'attività della Funivie San Vigilio s.p.a. non si incentra sui rapporti con la P.A., ma è basata sulla vendita di titoli di trasporto ai privati e sulla prestazione del servizio di trasporto con impianti di risalita a fune.

Quindi, in assenza di appalti o forniture da o a favore di soggetti pubblici, le aree di rischio risultano di estensione ridotta. Il rischio è comunque esistente perché la Società mantiene una serie di rapporti inevitabili con la P.A. per gli adempimenti di carattere burocratico ai quali è chiamata nello svolgimento ordinario della propria attività. Si citano, ad esempio, tematiche connesse con il rilascio di licenze, concessioni, pratiche edilizie, etc.

C – i presidi e le procedure

Quanto ai *presidi* che la Società ha previsto per prevenire la commissione dei reati presupposti è stabilito anzitutto che tutti i rapporti intrattenuti a qualsivoglia titolo dalla Società tramite i propri Amministratori e lavoratori subordinati a tal fine autorizzati con la Pubblica Amministrazione e/o Enti a partecipazione pubblica dovranno essere improntati alla massima trasparenza, correttezza e lealtà, sia che si operi con Amministrazioni statali ed estere, sia locali.

Tutti i rapporti che la Società intratterrà con la Pubblica Amministrazione e/o con gli Enti a partecipazione pubblica dovranno rientrare fra quelli esclusivamente necessari per un corretto andamento dello sviluppo e delle attività societarie, attenendosi sempre con il massimo scrupolo a tutte le vigenti disposizioni di legge nazionali, internazionali, nonché provinciali, evitando nel modo più assoluto qualunque condotta che possa direttamente o indirettamente, non solo ledere qualsivoglia principio normativo, ma anche il buon nome e la reputazione della Società.

Nessuna forma di regalia, omaggio o quant'altro potrà essere indirizzata dalla Società ad organi, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione e/o Enti a partecipazione pubblica allo scopo di influenzare direttamente o indirettamente l'esercizio della funzione pubblica in modo favorevole agli interessi della Società. Qualunque soggetto interno od esterno alla Società che abbia il sentore di una violazione dei su estesi principi dovrà immediatamente informare il Presidente del C.d.A., sia il Presidente del Collegio Sindacale sia l'O.d.V.

I divieti di cui sopra non potranno essere elusi tramite l'attribuzione di incarichi, commissioni, forniture a parenti e soggetti che siano in rapporto con i funzionari delle Pubbliche Amministrazioni.

Regalie o quant'altro a ciò assimilabile saranno ammissibili purché di modica entità e valore e compatibili con la normale prassi imprenditoriale, con le usanze correnti in materia ed in ogni caso improntate a meri criteri di cortesia.

Parimenti anche i componenti degli Organi della Società ed i suoi dipendenti non potranno ricevere regalie di sorta se non anch'esse di modico valore e compatibili con le usanze e le ricorrenze in essere e più comuni.

Resta inteso, in ogni caso, che qualunque regalia a favore di funzionari e dipendenti pubblici, anche se elargito in concomitanza e ricorrenza di festività, non può in alcun modo essere utilizzato direttamente o indirettamente per influenzare le libere determinazioni dell'Amministrazione Pubblica e/o Enti a partecipazione pubblica.

A tal fine, sempre come *presidi*, la Società:

1. stabilisce che i soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nella gestione delle richieste di concessione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti che abbiano carattere pubblico o che comunque intrattengano rapporti con la P.A. per conto della società devono essere individuati ed autorizzati tramite delega interna, da conservare a cura della struttura medesima. All'uopo la Società ha predisposto il proprio mansionario e l'Organigramma, provvedendo ad identificare le figure interne munite di poteri e a descrivere il contenuto delle facoltà loro assegnate, documenti che costituiscono pertanto un punto di riferimento centrale nella distribuzione dei compiti.
2. prescrive che i contratti della Società che abbiano, anche potenzialmente, rilevanza sotto il profilo della possibilità di corruzione, truffa e concussione nel senso sopra specificato devono essere definiti in forma scritta in tutte le loro condizioni e termini e possibilmente dovranno contenere clausole standard, in modo da evitare per quanto possibile il rischio di violazione delle norme in esame e dunque in modo da garantire il rispetto del D.Lgs. 231/2001;

3. impone che nessun pagamento oltre Euro 1.000,00 può essere effettuato in contanti;
4. prescrive che alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alla D.Lgs. 81/2008, verifiche tributarie, INPS, etc.) debbono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati, dando avviso dell'ispezione/accertamento all'O.d.V. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'O.d.V. ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile coinvolto;
5. al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la Società deve provvedere all'archiviazione e alla conservazione di tutta la documentazione prodotta, ivi inclusa quella trasmessa all'ente finanziatore, anche in via telematica o elettronica, inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività di richiesta di contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici oppure in rapporto a pratiche edilizie o a richieste od autorizzazioni in senso più generale.

Al fine di evitare la generazione di fondi da utilizzare per azioni corruttive, il processo degli acquisti dovrà avvenire secondo quanto stabilito nella procedura aziendale, nella quale è previsto che l'approvazione dell'acquisto, la scelta dei fornitori, il perfezionamento del contratto, l'emissione dell'ordine e l'autorizzazione al pagamento spettino esclusivamente ai soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere, con previsione altresì della disciplina delle attività sopra descritte.

Con riferimento specifico ai finanziamenti pubblici la società prevede altresì che la domanda per accedere a finanziamenti, contributi o stanziamenti di ogni tipo sia comunicata al C.d.A., con la definizione del soggetto – usualmente il Presidente ed in sua assenza o impedimento il Vice-Presidente – dedicato a seguire la pratica con l'ausilio del Responsabile Ufficio Amministrativo.

Il soggetto incaricato di seguire la pratica dovrà attivarsi con la massima diligenza aggiornando di volta in volta il C.d.A. degli sviluppi della stessa.

L'erogazione di qualunque genere di finanziamento pubblico comporterà a carico del responsabile del procedimento l'immediato aggiornamento del Consiglio

d'Amministrazione per la prima riunione utile, il Presidente del Collegio sindacale e dell'O.d.V..

Resta inteso che qualunque utilizzazione dell'erogazione pubblica dovrà tassativamente essere eseguita in totale sintonia sia con la domanda presentata dalla Società, sia con l'erogazione del finanziamento stesso così come avvenuto. Per accedere a finanziamenti pubblici è vietato fare uso di agenti, rappresentanti, procuratori di affari e mediatori, potendo eventualmente la Società ricorrere solo ed esclusivamente ad istituti di credito in grado di agevolare lo svolgimento della pratica e chiedere consulenze a terzi.

E', di conseguenza, vietato il pagamento di qualsivoglia provvigione a terzi (esclusi gli istituti di credito) che abbiano collaborato nella gestione della pratica.

– 2 –

REATI INFORMATICI (art. 24 bis)

A – Le fattispecie penali richiamate

Le fattispecie penali richiamate dall'articolo 24-bis del D.Lgs. 231/2001, che astrattamente appaiono configurabili nello svolgimento delle attività della Società, stabiliscono il divieto di porre in essere le condotte che si descrivono di seguito:

- art. 491-bis c.p., falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria, ipotesi di reato che si può configurare qualora uno dei soggetti indicati dagli art. 5 o 6 del Decreto falsifichi un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

- art. 615-ter c.p., accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, ipotesi di reato che si può configurare qualora uno dei soggetti indicati dagli art. 5 o 6 del Decreto si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero si trattenga all'interno del sistema contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo.

- art. 615-quater c.p., detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, ipotesi di reato che si può configurare qualora uno dei soggetti indicati dagli art. 5 o 6 del Decreto abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici o parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di recare un danno ad altri.

- art. 615-quinquies c.p., diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, ipotesi di reato che si può configurare qualora uno dei soggetti indicati dagli art. 5 o 6 del Decreto si procuri, diffonda, comunichi o consegni un programma informatico avente per scopo o per effetto di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione (totale o parziale) o l'alterazione del suo funzionamento.

- art. 617-quater c.p., intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, ipotesi di reato che si può configurare qualora uno dei soggetti indicati dagli art. 5 o 6 del Decreto

fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. Il reato si configura altresì qualora si riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle predette comunicazioni.

- art. 617-quinquies c.p., installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, ipotesi di reato che si può configurare qualora uno dei soggetti indicati dagli art. 5 o 6 del Decreto installi apparecchiature atte a intercettare, impedire, o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

- art. 635-bis c.p., danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, ipotesi di reato che si può configurare qualora uno dei soggetti indicati dagli art. 5 o 6 del Decreto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o renda inservibili, anche parzialmente, informazioni, dati o programmi informatici altrui. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.

- art. 635-ter c.p., danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, ipotesi di reato che si può configurare qualora uno dei soggetti indicati dagli art. 5 o 6 del Decreto distrugga, deteriori, cancelli o renda inservibili informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.

- art. 635-quater c.p., danneggiamento di sistemi informatici o telematici, ipotesi di reato che si può configurare qualora uno dei soggetti indicati dagli art. 5 o 6 del Decreto distrugga, danneggi, deteriori, o renda inservibili, anche parzialmente, sistemi informatici o telematici altrui. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.

- art. 635-quinquies c.p., danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ipotesi di reato che si può configurare qualora uno dei soggetti indicati dagli art. 5 o 6 del Decreto distrugga, danneggi, deteriori, renda inservibili, anche parzialmente, i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero ne ostacoli il corretto funzionamento. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.

- art. 640-quinquies c.p., frode informatica del certificatore di firma elettronica, ipotesi di reato che si può configurare qualora il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno.

- art. 1, comma 11 D.L. 21.09.2019, n. 105, violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

B – La mappatura delle aree di rischio e dei processi sensibili

L'individuazione dei *processi sensibili* nell'ambito delle *aree di rischio* non è agevole perché, contrariamente a quanto avviene per altri tipi di reati, la possibilità di commissione di una delle condotte descritte nei reati presupposti è ravvisabile in quasi tutte le operazioni svolte con l'uso di strumenti elettronici collegati alla rete internet, quali sono ormai quasi tutte le postazioni in dotazione ai lavoratori.

Il livello di rischio è più alto laddove il personale è in possesso di nozioni tecniche e di capacità di utilizzo degli strumenti elettronici più approfondite ma in generale, visto che attualmente non ci sono lavoratori subordinati che sono in possesso di tali

specifiche nozioni e abilità informatiche e che prestano la propria attività nella Società, la valutazione complessiva porta a ritenere che il rischio sia di grado *basso*.

C – I presidi e le procedure

Quali *presidi*, al fine di un pronto aggiornamento della gestione societaria e di una rigorosa e puntuale registrazione dei documenti contabili e non della Società, la Funivie San Vigilio s.p.a. utilizza le più appropriate tecnologie informatiche esistenti, curandone gli aggiornamenti e verificando che la struttura informatica sia adeguata agli sviluppi futuri. Ai fini della salvaguardia di tutti i dati informatici la Società pone in essere appropriati sistemi di controllo antivirus e firewall diretti ad evitare sia contaminazioni dei sistemi informatici, sia la indesiderata intrusione di terzi dall'esterno via internet.

La Società provvede a eseguire periodici check up del sistema informatico ed a controllare l'utilizzazione e la compatibilità dei sistemi con la normativa sulla privacy (GDPR).

In seno alla propria struttura la Società nomina un Responsabile del Settore Informatico e della Privacy il quale provvederà alla puntuale attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

La creazione di profili abilitativi spetterà esclusivamente ad un unico soggetto che viene identificato nel Responsabile menzionato al capoverso precedente.

Il protocollo sulla gestione della sicurezza informatica e sulla tutela della privacy prevede quanto segue.

D – La gestione della sicurezza informatica

Nell'espletamento di tutte le attività operative attinenti la gestione informatica della rete aziendale, oltre alle regole di cui al presente protocollo, i dipendenti e i collaboratori della società devono conoscere e rispettare:

- le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nel presente Modello;
- le procedure aziendali, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti la struttura gerarchica / funzionale aziendale ed organizzativa della società;
- in generale, la normativa applicabile;

- i principi di carattere generale si applicano ai dipendenti in via diretta ed ai collaboratori in forza di apposite clausole contrattuali.

Il presente protocollo, al fine di prevenire i rischi di commissione dei reati di criminalità informatica, prevede l'espresso obbligo a carico dei destinatari di rispettare gli strumenti di prevenzione e le regole di comportamento adottate per evitare di porre in essere le condotte rilevanti.

In particolare, è fatto obbligo ai destinatari del protocollo di seguire le regole e le policy in materia di sicurezza informatica, con particolare riguardo all'accesso ai sistemi e ai dati ed alla gestione degli identificativi (account), alla gestione della sicurezza informatica, alla gestione dei dati e sistemi ed alla segregazione delle funzioni.

Inoltre, i destinatari hanno l'obbligo di:

- utilizzare i personal computer per i soli ambiti inerenti all'attività lavorativa, salvo esplicita autorizzazione da parte della Società;
- utilizzare le unità di rete come aree di condivisione strettamente professionale;
- utilizzare e conservare correttamente le firme digitali della Società;
- non usare né installare programmi distribuiti da chi non ne è ufficialmente preposto, né mezzi di comunicazione propri, salvo esplicita autorizzazione da parte della società;
- non modificare le configurazioni impostate sul proprio personal computer;
- non utilizzare software e/o hardware con i quali possa venire intercettato, falsificato, alterato o soppresso il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- non accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della P.A. o di terzi per ottenere e/o modificare qualsivoglia informazione a vantaggio della società;
- non installare dispositivi per intercettazioni telefoniche e radio di enti concorrenti, al fine di acquisire informazioni riservate commerciali o industriali;

Il sistema di controllo a presidio dei reati informatici si basa sui seguenti fattori:

- a) Ruoli e responsabilità definiti:

la gestione delle abilitazioni avviene tramite la definizione di “profili abilitativi”, ai quali corrispondono le necessarie abilitazioni in ragione delle funzioni svolte all’interno della società;

le variazioni al contenuto dei profili sono eseguite esclusivamente dal Responsabile del settore informatico che deve garantire la corrispondenza tra le abilitazioni informatiche richieste e le mansioni lavorative coperte;

ogni utente ha associato un solo profilo abilitativo in relazione al proprio ruolo aziendale; in caso di trasferimento o di modifica dell’attività dell’utente, viene attribuito il profilo abilitativo corrispondente al nuovo ruolo assegnato.

b) Segregazione dei compiti:

le attività di implementazione e modifica dei software, gestione delle procedure informatiche, controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza del software sono demandate dalla Direzione della società Responsabile del settore informatico a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi da parte degli utenti.

c) Attività di controllo:

le principali attività di controllo previste dalle policy interne in materia di sicurezza informatica sono le seguenti:

- utilizzo di password, da modificare ogni tre mesi oppure entro la differente tempistica stabilita dalla Società al fine di limitare gli accessi al sistema e di controllare gli accessi alle applicazioni;
- protezione dei server e delle postazioni di lavoro della Società attraverso l’utilizzo di sistemi anti-intrusione e di software antivirus costantemente aggiornati;
- esecuzione di operazioni di backup settimanali dei dati.

In ossequio ai principi di controllo e di segregazione dei compiti sopra esposti, la Società impone che le attività di installazione del software nelle postazioni di lavoro e nei server sia curata esclusivamente dal Responsabile del settore informatico oppure da soggetti dotati di specifiche abilitazioni da quest’ultimo delegati.

A tale proposito il C.d.A. nomina, come abbiamo visto, un Responsabile del settore informatico munito di adeguata esperienza e formazione in materia.

E – La tutela della riservatezza dei dati

La Società, nel rispetto di quanto previsto dal codice della Privacy così come novellato ed integrato dal GDPR provvede al trattamento dei dati nel totale rispetto

delle norme vigenti, adeguandosi di volta in volta alle modifiche normative introdotte a livello nazionale e UE.

Pertanto la Società ha dotato la propria struttura di un sistema di autenticazione informatica con le seguenti caratteristiche:

- 1) il sistema si basa su credenziali di autenticazione che impongono agli incaricati il superamento di una procedura per poter provvedere al trattamento dei dati;
- 2) le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione del soggetto operante ed in suo possesso esclusivo, con associazione di una o più credenziali ad ogni incaricato, il quale è tenuto ad assicurarne la sicurezza;
- 3) il codice di identificazione non può essere assegnato ad utenti ed incaricati diversi da coloro per i quali è stato creato ed ai quali è stato assegnato originariamente e andrà disattivato qualora non fosse utilizzato per un periodo di sei mesi, oltre naturalmente al caso in cui gli assegnatari dovessero perdere le qualità necessarie per il trattamento dei dati;
- 4) il sistema è completato dalle disposizioni in tema di autorizzazione all'accesso alle credenziali da parte di sostituti in caso di prolungata assenza dell'incaricato, dalla disciplina sulla custodia delle credenziali e da quella che prevede il sistema di autorizzazioni per gli incaricati, oltre alle regole relative alla protezione dei dati con strumenti elettronici da aggiornare periodicamente.

Inoltre, per ciò che riguarda strettamente la scelta, l'acquisto, l'installazione e l'utilizzo di prodotti, programmi, software e banche dati, devono essere osservate le direttive del Responsabile del Settore informatico e della Privacy della Società, il quale provvede a verificare il corretto funzionamento dei presidi di controllo dei sistemi informatici all'interno della società, curando che le reti, l'hardware ed il sistema nel suo complesso sia idoneo e funzionante per lo svolgimento delle attività della Società

In ogni caso è assolutamente vietato modificare le configurazioni dei software e dell'hardware aziendali fornite dalla Società, con divieto altresì di connessione e di consultazione di siti internet che comportino la violazione delle norme in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Con riferimento a tali *processi* vengono qui richiamati i *presidi* predisposti dalla Società con riferimento ai reati informatici per tutto ciò che riguarda la gestione dei

sistemi informatici, le procedure per l'assegnazione, la gestione di credenziali di accesso e di autorizzazione personali (username e password), il divieto di alterare o manomettere i programmi acquistati dalla Società.

Il livello di rischio riferito alla commissione dei reati oggetto della presente sezione è stimabile come *basso*.

– 3 –

**REATI DI FALSITÀ IN MONETE, REATI DI RICETTAZIONE,
IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 25 bis)**

A – Le fattispecie penali richiamate

Le fattispecie penali richiamate dall'art. 25-bis del D. Lgs. 231/2001 astrattamente configurabili nelle attività della Società stabiliscono il divieto di porre in essere le condotte che si descrivono di seguito:

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);

**B – La mappatura delle aree di rischio e dei processi sensibili;
I presidi e le procedure**

Nell'ambito delle attività svolte dalla Società, si può ritenere che il rischio di commissione dei cosiddetti reati nummari sia *insussistente* per tutte le condotte richiamate dal Decreto, ad eccezione di quelle previste dall'art. 457 c.p. (spendita di monete falsificate ricevute in buona fede).

Per tale ultima ipotesi il rischio astrattamente esiste perché nell'attività di vendita al pubblico di skipass, che ha rilievo centrale per la Società, il denaro contante è un mezzo di pagamento ancora diffuso, mentre per tutte le altre attività della Società costituisce un mezzo di pagamento utilizzato per importi limitatissimi ed in occasioni del tutto marginali ed anche la piccola cassa di servizio esistente presso la Società viene raramente utilizzata per far fronte a piccoli pagamenti; inoltre gli importi ivi contenuti e movimentati sono di entità assai esigua.

Coloro che in via ipotetica potrebbero compiere il reato in esame sono gli addetti alle casse per la vendita di skipass, nonché il Responsabile dell'Ufficio Contabilità e il Direttore Amministrativo.

Il *processo sensibile* è identificabile nella ricezione e nella gestione dell'incasso per la vendita di skipass, sostanzialmente unica operazione della Società che prevede il possibile uso di denaro contante.

Il livello del rischio è comunque *molto basso*, perché la Società ha dotato tutti i punti vendita di skipass di apparecchiature per il riconoscimento delle banconote false ed ha fornito istruzioni precise ai propri dipendenti che operano alle casse, imponendo loro come *presidio* il rispetto della normativa in materia e del M.O., oltre all'osservanza delle seguenti regole di condotta:

- tutti coloro che incassano materialmente banconote da terzi per conto della Società dovranno prestare particolare attenzione, non potendo in genere conoscere personalmente la clientela, dovranno effettuare un controllo scrupoloso delle banconote ricevute, al fine di individuare eventualmente quelle che sono o si sospetta possano essere false;
- utilizzare puntualmente le apparecchiature in dotazione presso le casse per l'attività di identificazione delle banconote, segnalando immediatamente qualunque guasto che ne impedisca l'uso;
- provvedere alla consegna immediata delle banconote false al Responsabile dell'Ufficio Contabilità, il quale dovrà provvedere a sua volta senza indugio alla loro consegna presso uno sportello bancario, o all'immediata segnalazione alla locale Caserma dei Carabinieri od altro organo di Polizia Giudiziaria per gli atti di loro competenza.

– 4 –

REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25 bis 1)

A – Le fattispecie penali richiamate

La legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-bis.1., con cui i delitti contro l'industria e il commercio sono entrati a far parte dei reati presupposti contenuti nel Decreto.

I reati sopra citati astrattamente configurabili nelle attività svolte dalla Società sono i seguenti:

- art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria e del Commercio, delitto commesso con l'utilizzo di violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;

- art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza, delitto commesso attraverso la condotta di chi pone in essere, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, di atti di concorrenza con violenza o minaccia. L'ipotesi è aggravata qualora gli atti di concorrenza riguardino un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici;

B – La mappatura delle aree di rischio e dei processi sensibili; i presidi e le procedure

La Funivie San Vigilio s.p.a. non pone in vendita beni o prodotti che possano far derivare a suo carico la responsabilità per la violazione di alcuna delle disposizioni previste dagli articoli 514, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater sicché *non sono sussistenti* rischi riferiti ai reati appena citati.

Appare davvero *molto basso* anche il rischio che possa verificarsi una delle condotte previste dagli articoli 513 e 513-bis; *l'area di rischio* è identificabile in attività degli Amministratori e del Responsabile Ufficio Amministrativo che possano turbare l'esercizio di attività industriale e commerciale.

Quanto ai *processi sensibili* questi si identificano in tutti quelli diretti all'indirizzo e svolgimento dell'attività per quanto riguarda le modalità con le quali la Società agisce sul mercato.

Pertanto si ritiene che il M.O. nel suo insieme, gli obblighi gravanti sugli Amministratori dal Responsabile Ufficio Amministrativo in forza del mandato loro conferito, le procedure acquisti ed il sistema sanzionatorio previsto per le violazioni da parte di chiunque operi nell'interesse della Società costituiscano *presidi* idonei alla prevenzione del rischio di verificazione di uno dei reati compresi nella presente sezione.

– 5 –

REATI SOCIETARI (art. 25 ter)

A – Le fattispecie penali richiamate

Il D.Lgs. n. 231/2001 richiama una serie di reati, che il codice civile individua come reati societari, per alcuni dei quali sussiste il rischio che possano essere commessi da uno dei soggetti indicati nell'art. 5 del Decreto, con conseguente punibilità della Società al ricorrere delle condizioni stabilite dal Decreto.

I reati presupposti sopra citati, dopo le modifiche al codice civile introdotte con la legge 27 maggio 2015 n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", con le quali sono anche state aumentate le quote previste a carico dei trasgressori per gli articoli oggetto di modifica, sono i seguenti:

- Art. 2621, false comunicazioni sociali, ipotesi di reato che si configura nel caso in cui fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali

rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi»

- Art. 2621-bis, fatti di lieve entità, articolo in cui si dispone che, salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale, con la precisazione contenuta nel successivo art. 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità) che ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis»

- Art. 2625, comma 2 c.c., impedito controllo, ipotesi di reato che può sussistere qualora gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

- Art. 2626 c.c., indebita restituzione dei conferimenti, figura di reato che si può realizzare nel caso in cui gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di eseguirli.

- Art. 2627 c.c., illegale ripartizione degli utili e delle riserve, ipotesi di reato che può verificarsi nel caso in cui gli amministratori ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

- Art. 2628 comma 1 c.c., Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, fattispecie di reato che si può configurare qualora gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistino o sottoscrivano azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

- Art. 2629 c.c., operazioni in pregiudizio dei creditori, figura di reato che si può realizzare nel caso in cui gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

- Art. 2632 c.c., formazione fittizia del capitale, fattispecie di reato che si può configurare qualora gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formino od aumentino fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- Art. 2633 c.c., indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, fattispecie di reato che si configura nell'ipotesi in cui i liquidatori della Società eventualmente nominati, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionino danno ai creditori.

- Art. 2635 c.c., corruzione tra privati, reato che può essere commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci e dai liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società.

- Art. 2636 c.c., *illecita influenza sull'assemblea, Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui uno dei soggetti descritti nell'art. 5 del Decreto, con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.*

- Art 2638 c.c., *ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, Tale fattispecie di reato si realizza qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, esponano fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultino con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.*

B – La mappatura delle aree di rischio e dei processi sensibili

La Funivie San Vigilio s.p.a. ritiene sussistente un rischio che i soggetti indicati dall'art. 5 comma 1 del Decreto possano porre in essere condotte in violazione delle norme sopra riportate ed ha quindi prestato particolare attenzione al contenuto delle norme citate nella valutazione dell'intensità e della gravità dei rischi e nell'identificazione delle aree di rischio e dei processi sensibili.

Va poi precisato che gli articoli 2623 e 2624 c.c., tutt'ora richiamati dal Decreto, sono stati abrogati rispettivamente dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262 e dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, anche se il testo dell'art. 2623 c.c. si trova trasfuso nell'art. 173-bis del Testo Unico Finanza (D. Lgs. n. 58/1998), rubricato proprio "falso in prospetto" ed in vigore dal 12 gennaio 2006.

Ma poiché la condotta di tale ultima fattispecie di reato è quella di "chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari", appare evidente che il rischio non sussiste nell'ambito della Funivie San Vigilio s.p.a..

Lo stesso vale per il reato di aggio di cui all'art. 2637 c.c., perché non appare ipotizzabile il rischio che taluno possa "*provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari...*".

Con la legge n. 69 del 27.05.2015 l'articolo 2622 del codice civile è stato sostituito dal seguente: «Art. 2622 (*False comunicazioni sociali delle società quotate*). - *Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Dunque, anche in questo caso, le fattispecie penali richiamate non appaiono applicabili in alcun modo alla Funivie San Vigilio s.p.a., con la conseguenza che tali ultime disposizioni non saranno oggetto di considerazione nei capitoli che seguono.

La Funivie San Vigilio s.p.a. ha individuato le *aree di rischio* nelle quali si potrebbe verificare la violazione delle norme sopra richiamate e, all'esito della mappatura, sono state rilevate quelle che seguono:

1. predisposizione e redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e delle relazioni periodiche infra-annuali, nonché predisposizione e redazione di comunicazioni indirizzate ai soci, o al pubblico, aventi per oggetto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

2. gestione del funzionamento ordinario della Società con riferimento specifico alla costituzione e al funzionamento dell'Assemblea;
3. esecuzione dei compiti spettanti ai soggetti (Amministratori, direttori generali, dirigenti, Sindaci e liquidatori) indicati nell'art. 2635 c.c.
4. gestione dei rapporti con i soci e tra gli Organi;
5. operazioni di aumento o di riduzione del capitale od operazioni che comunque possono incidere sull'integrità del capitale e operazioni sugli utili e sulla loro destinazione;
6. situazioni di conflitto di interessi degli Amministratori;
7. gestione delle attività relative alla liquidazione della Società.

I *processi sensibili* individuati nell'ambito delle aree sopra rilevate possono essere così rappresentati:

- a) annotazioni, registrazioni e tenuta in generale dei libri societari e contabili;
- b) passaggi contabili e di valutazione diretti alla formazione del bilancio;
- c) gestione ordinaria della contabilità;
- d) rapporti con il Collegio Sindacale ed i Revisori;
- e) predisposizione dei dati, dei documenti e degli elementi necessari per la predisposizione delle relazioni sociali e per fornire le dovute notizie ai soci;
- f) predisposizione delle relazioni;
- g) approvazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e loro attuazione da parte di soggetti delegati in relazione alle operazioni ordinarie e straordinarie, sul capitale sociale, alla gestione dei conferimenti, alla ripartizione degli utili e delle riserve ed alle operazioni sulle partecipazioni;
- h) svolgimento dell'attività contrattuale;
- i) costituzione e funzionamento delle assemblee;
- j) predisposizione ed attuazione del sistema delle deleghe.

C – i presidi e le procedure

I soggetti che astrattamente possono compiere i reati sopra descritti sono i componenti del C.d.A., il Responsabile Ufficio Amministrativo, il Responsabile Ufficio Contabilità, i Sindaci, i Revisori e i Liquidatori.

In via residuale si può ipotizzare la configurabilità di responsabilità concorrenti anche a carico di altri soggetti, tra i quali figurano coloro che svolgono la propria attività a supporto delle funzioni incaricate di provvedere alla predisposizione e alla redazione del bilancio, o a carico di coloro che svolgono l'attività di comunicazione di dati e di informazioni con un margine di discrezionalità. Questi soggetti in ogni caso sono obbligati al rispetto di quanto previsto in questa sede.

Inoltre sono soggetti punibili, e quindi destinatari diretti delle disposizioni della presente sezione, anche quei terzi che in ipotesi pongano in essere atti simulati o fraudolenti e alterino l'operato dell'assemblea, procurando un ingiusto profitto per sé o per altri, tanto che il Legislatore ha introdotto la modifica dell'articolo dettato per l'illecita influenza sull'assemblea con riferimento proprio alla soggettività attiva,

ampliando la punibilità dai soli soci anche a terzi estranei che agiscano su delega dei medesimi.

Il grado di rischio riferito alla possibilità di commissione dei reati societari appare di livello basso perché il bilancio, documento per la cui predisposizione e redazione si potrebbero verificare con maggiore frequenza alcune delle condotte incriminate, è predisposto dagli uffici e dai soggetti identificati come competenti dalle procedure societarie e viene sottoposto alla valutazione di tutti i membri del C.d.A., attuandosi per questa via una valutazione incrociata di quanto ivi esposto.

La separazione delle funzioni e delle deleghe previste dall'Organigramma, il M.O. ed i controlli del Collegio sindacale e dei Revisori dei conti costituiscono ulteriori *presidi* predisposti per evitare il verificarsi di condotte vietate e produttive di danno per i terzi.

Con riferimento all'attività contrattuale i destinatari del M.O. dovranno attenersi alle procedure adottate dalla Società.

Inoltre, quale *presidio* ulteriore, la Società ha predisposto e utilizza tutti i libri sociali previsti dalla vigente normativa civilistica e fiscale, in particolare adottando i seguenti libri: libro verbale Assemblee, libro delibere C.d.A., libro verbali Collegio sindacale, libro verifiche O.d.V., libro inventari, registri Iva, libro giornale, libro soci, registro cespiti ammortizzabili. I sopra menzionati registri (tranne il registro del Collegio Sindacale e quello dell'OdV conservati dai suddetti soggetti), aggiornati secondo la tempistica e la modalità prevista dalla legge, sono conservati presso la sede legale della Società e a disposizione per visione da parte dei soggetti aventi diritto.

È onere della Società provvedere all'annotazione e registrazione completa di tutte le attività svolte, curando la totale rispondenza delle verbalizzazioni con quanto accaduto e curando le registrazioni contabili in modo rigidamente ossequioso dei documenti contabili acquisiti.

L'attività contabile viene svolta con sistema informatizzato al fine di ottenere un elevato livello di efficienza e di qualità delle registrazioni, avvalendosi la Società per la stampa di un centro elaborazioni dati. La Società garantisce inoltre la rispondenza di tutte le operazioni contabili ai principi fiscali e tributari vigenti, nonché lo svolgimento di attività di controllo e di verifica sull'operato, sulle verbalizzazioni, sulle registrazioni e più in genere sulla tenuta dei libri registri societari. Tutti i soggetti facenti capo alla Società hanno l'onere di prestare la più completa e totale disponibilità nel cooperare con il Collegio sindacale con l'O.d.V. per tutte le attività di controllo che i suddetti organi reputeranno opportuno eseguire, mettendo a disposizione, oltre che l'intera documentazione contabile e fiscale richiesta, anche qualsivoglia altro genere di atto e documento facente capo alla società.

–6–

DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (art. 25 *quinquies*)**A – Le condotte richiamate; le aree di rischio e i processi sensibili**

Tra le varie ipotesi delittuose richiamate dall'art. 25-*quinquies* la Società ritiene che l'unica ipotesi da prendere in considerazione è quella sanzionata dall'art. 603-bis c.p. che concerne l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro.

Per tale motivo l'*area di rischio* in questione concerne i rapporti contrattuali con i lavoratori subordinati e in particolare il reclutamento di manodopera e il ricorso alla intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento.

Il *processo sensibile* è identificabile nella gestione dei rapporti di cui sopra con particolare attenzione alla fase della iniziale della ricerca dei lavoratori.

B – I soggetti coinvolti ed i presidi

I soggetti che potenzialmente possono vedersi coinvolti nella fattispecie della quale trattasi sono il Presidente del C.d.A. quale Datore di lavoro, il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo e coloro che prendono parte alla valutazione, assunzione e collocamento dell'eventuale lavoratore.

Tra i *presidi* di maggiore rilevanza pare opportuno segnalare la normativa in materia di assunzione dei lavoratori subordinati, i principi specificamente richiamati dal Modello Organizzativo, il programma gestionale del personale e la separazione delle funzioni tra il Datore di Lavoro e il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo. In particolar modo con quest'ultima separazione si può esercitare un'attenta verifica dell'operato.

Anche alla luce dei dati storici, il livello di rischio si può ritenere *molto basso*.

–7–

**REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME,
COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE, ETC.;**
TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI (art. 25 *septies*)**A – Le condotte richiamate; le aree di rischio e i processi sensibili**

Le norme richiamate dal D.Lgs. 231/2001 nell'art. 25-*septies* sono contenute negli artt. 589 (omicidio colposo) e 590, terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale e riguardano fatti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Con riguardo al profilo specifico dell'individuazione delle *aree di rischio* e dei *processi sensibili* in materia di tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro si ritiene che sia ipotizzabile la sussistenza di rischi in ogni ambito ed attività aziendale, tanto da rendere impossibile la definizione di aree e processi, secondo l'approccio metodologico seguito nel Modello.

Tale valutazione discende dalla considerazione che il rischio di commissione dei reati oggetto del presente capitolo è potenzialmente esistente in tutte le attività operative svolte dai lavoratori subordinati o da Collaboratori all'interno della sede o delle aree di lavoro in cui opera la Funivie San Vigilio s.p.a..

Resta da distinguere il grado di rischio sia in termini di probabilità che possa verificarsi uno dei reati previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, sia in termini di gravità delle conseguenze dell'eventuale violazione, che può essere valutato in modo assai diverso a seconda delle attività aziendali, pertanto anche il sistema dei controlli strutturato per limitare la gravità dei rischi è articolato e tiene conto della realtà aziendale.

Le *aree di rischio* di maggiore rilevanza sono senza dubbio quelle in cui opera il personale della Società per la costruzione eventuale di impianti o per la predisposizione di piste da sci e per la manutenzione di immobili, impianti e piste, mentre il rischio è sensibilmente inferiore per le attività svolte in ufficio, dove comunque il rischio di commissione di uno dei reati in esame, seppur meno rilevante, non può essere escluso.

I principali *processi sensibili* si identificano come segue:

- tutte le attività lavorative attinenti le costruzioni, i montaggi, le manutenzioni, le lavorazioni piste e quant'altro assimilabile;
- predisposizione del Dvr;
- scelta e nomina del Rsp e del Medico competente;
- riunioni periodiche del Spp;
- scelta e nomina dei Preposti;
- identificazione e gestione budget annuale in materia di salute, sicurezza e prevenzione;
- predisposizione del piano annuale per la sicurezza (p.a.s.);

- formazione ed aggiornamento dei lavoratori tramite predisposizione del piano di informazione e formazione (p.i.f.);
- scelta e manutenzione Dpi;
- identificazione delle misure di sicurezza.

Per quanto concerne i *soggetti coinvolti* nella gestione dei rischi in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro si possono individuare il Datore di Lavoro, in via residuale i restanti membri del CdA, i Preposti, in via eventualmente concorsuale il Rspp, gli appaltatori.

Il livello complessivo del rischio sui reati in questione deve essere definito non solo sulla base delle condotte che effettivamente i lavoratori pongono in essere, dalle quali potrebbe sorgere una stima del rischio verso un livello *medio*, ma anche tenendo conto dell'attenzione della Società verso la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nonché dell'andamento storico dei sinistri in azienda, che, grazie proprio alle politiche aziendali verso la sicurezza, ha fatto registrare nel corso dell'ultimo decennio infortuni di numero e di entità particolarmente limitati, tanto da poter essere definito come *medio*.

B – Il richiamo ai documenti del SGSL, i presidi e le procedure

La Società con riferimento allo specifico tema della sicurezza dei lavoratori intende coordinare il proprio M.O. con la disciplina interna in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, comprendendo tutti i documenti, le regole, le disposizioni e le procedure elaborate dall'Azienda in tema di *“Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro”*.

La Società con riferimento alla normativa esistente ed in particolare a quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs.81/08 e successive modifiche ed integrazioni, richiama i seguenti documenti ed aspetti, i quali fanno tutti parte della propria disciplina interna e valgono altresì quali *presidi* e che come tali vanno conosciuti ed osservati da chiunque operi al suo interno:

1. Il documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ex artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008 emesso per ogni mansione aziendale, con predisposizione delle misure di prevenzione e protezione.
2. L'elenco delle funzioni e dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente.
3. Le regole per l'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (Dpi).

4. Le disposizioni in tema di sicurezza individuate per ciascuna mansione, ed il controllo della loro concreta applicazione.
5. Le disposizioni relative all'uso delle attrezzature, impianti e luoghi di lavoro.
6. Le disposizioni in tema di prevenzione degli incendi, emergenze, di evacuazione dei lavoratori, di pronto soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione del RLS.
7. Le disposizioni in materia di attività di sorveglianza sanitaria.
8. Le disposizioni in materia di concreta attuazione del p.i.f.
9. L'acquisizione della documentazione e certificazioni obbligatorie per legge.
10. Il rispetto della tempistica per le periodiche verifiche dell'applicazione dell'efficacia delle procedure adottate.

Il rispetto di tutte le norme esistenti in tema di salute e sicurezza, finalizzate a prevenire eventi in danno dei lavoratori, costituisce assoluta priorità per la Società e per tutti coloro che a qualsivoglia titolo prestino la propria attività in suo favore.

E' interesse della Società imporre a tutti i soggetti che svolgono attività alle dipendenze ovvero in nome e per conto della stessa il rispetto delle norme esistenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché il rispetto della disciplina interna elaborata a tutela dei lavoratori.

La Società è impegnata ad assicurare ai propri dipendenti e collaboratori ambienti, condizioni e strumenti di lavoro idonei a salvaguardarne la salute, la sicurezza e l'integrità fisica e morale, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, al fine di impedire che possano venire poste in essere le condotte in esame.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, sia operativo che apicale, sono assunte ed attuate sulla base dei seguenti principi e criteri:

- evitare i rischi per i lavoratori;
- individuare e valutare i rischi che non possono essere evitati;
- prevenire e limitare i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature, dei mezzi e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare per quanto è possibile

l'esposizione del lavoratore a qualsivoglia agente dannoso e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;

- tener conto del grado di evoluzione della scienza e della tecnica- sostituire progressivamente, per quanto è possibile, ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente di previsioni che integrino la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori curandone costantemente la informazione e la formazione tramite il p.i.f .

Tali principi sono utilizzati dalla Società per adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e di mezzi necessari.

Ai fini della puntuale e rigida applicazione della normativa in materia e di quanto previsto nel corrente M.O., il Datore di Lavoro nomina un Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione (Rspp), il quale dovrà essere scelto nell'ambito di soggetti muniti di comprovata esperienza e competenza professionale nel campo e resterà in carico sino a revoca.

– 8–

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (art. 25 *octies*)

A – Le fattispecie penali richiamate

Le fattispecie penali richiamate dall'articolo 25-octies del D.Lgs. 231/2001 stabiliscono il divieto di porre in essere le condotte che si descrivono di seguito:

- ricettazione, reato che si compie procurando a sé o ad altri un profitto, acquistando, ricevendo od occultando denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque intromettendosi nel farle acquistare, ricevere od occultare, fuori dei casi di concorso nel reato (art. 648 c.p.);

- riciclaggio, reato che si può configurare quando, sempre fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa (art. 648-bis c.p.);

- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, reato ipotizzabile a carico di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (art. 648-ter c.p.).*

- *Autoriciclaggio, reato ipotizzabile a carico di chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (art. 648-ter. 1. Autoriciclaggio).*

B – La mappatura delle aree di rischio e dei processi sensibili; i presidi e le procedure

In relazione ai reati sopra descritti la Società ritiene sussistente un rischio di livello *basso*, concentrato in particolare nelle aree delle vendite di skipass, biglietti, e titoli per il trasporto con gli impianti in esercizio, nonché negli acquisti di beni e servizi e nei rapporti con i fornitori e con i partner commerciali.

I *processi sensibili* che si sono individuati nelle *aree a rischio* sono i seguenti:

- le procedure di incasso per la vendita di skipass, dei biglietti e dei titoli di viaggio sugli impianti in esercizio, nonché quelle per l'incasso dei crediti;
- l'approvvigionamento dei beni destinati ai servizi con specifico riferimento alla scelta del partner commerciale, sia per quanto riguarda la sua reputazione imprenditoriale, sia per ciò che concerne gli eventuali pregressi rapporti;
- la negoziazione, la stipulazione e l'esecuzione di contratti o accordi con soggetti terzi per l'acquisto di beni o servizi;
- i pagamenti:
 - a) delle retribuzioni sono eseguiti tramite home e/o internet banking dal Responsabile Ufficio Contabilità; prima di effettuare il pagamento deve essere messo in atto il seguente iter:
 - il Responsabile del Settore contabile sottopone al Presidente la lista delle retribuzioni da corrispondere con il proprio parere favorevole in calce;
 - il Presidente, a sua volta, la esamina e la restituisce al Responsabile del settore contabile con la propria autorizzazione finale;
 - il Responsabile Ufficio Contabilità potrà eseguire i pagamenti tramite home e/o internet banking;

- b) delle imposte, con riferimento a qualunque genere di imposta diretta ed indiretta, ed ogni altro pagamento afferente tributi ed imposte dovrà essere dove previsto eseguito con modelli F23 o F24 e con i codici di imposta corrispondenti con operazione che spetterà al Responsabile Ufficio Amministrativo, oppure al Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice-Presidente. Il soggetto che eseguirà il pagamento dovrà preliminarmente controllare la pertinenza dell'operazione e la congruità della stessa;
- c) delle fatture, per le quali la procedura standardizzata da seguire per i pagamenti è la seguente:
- il Responsabile Ufficio Contabilità predispone un elenco delle fatture in scadenza da pagare apponendovi in calce il proprio parere favorevole;
 - detto elenco viene sottoposto al vaglio del Presidente, il quale, a sua volta, apporrà un visto di autorizzazione in calce, visto che potrà essere apposto solo in presenza del parere favorevole del Responsabile Ufficio Contabilità. In caso di particolari problematiche contrattuali, lavori non portati a termine o qualunque altro aspetto che giustifichi l'opportunità di non provvedere al pagamento o di eseguirlo in forma parziale, è concessa facoltà al Presidente di non apporre il visto, giustificando in calce alla lista il perché del mancato benessere;
 - restituita la lista dal Presidente, il Responsabile Ufficio Contabilità procederà ai pagamenti a mezzo di home e/o internet banking oppure richiedendo al Presidente, e nei casi ammessi al Vice-Presidente, il pagamento tramite bonifico bancario e, solo in caso di comprovata necessità, a mezzo d'assegno firmato dai soggetti a tal fine autorizzati.

I soggetti che risultano più esposti al rischio di commissione di uno dei reati presupposti trattati nella presente sezione si identificano nei: Presidente del C.d.A., Vice Presidente del C.d.A., Consiglieri delegati, Responsabile Ufficio Amministrativo e Responsabile Ufficio Contabilità.

La Società esegue i pagamenti per l'acquisto dei beni e per usufruire dei servizi necessari allo svolgimento della propria attività sono eseguiti quasi esclusivamente attraverso canali bancari, con operazioni tracciate e semplicemente ricostruibili.

Premesso che l'art. 3 della legge n. 186 del 15.12.2014 "*Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio*" ha introdotto anche la figura dell'autoriciclaggio, la Funivie San Vigilio s.p.a., pur non essendo compresa tra coloro che sono destinatari

degli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 231/2007 (di seguito detto anche “Decreto Antiriciclaggio”), al pari di qualsiasi altro soggetto, potrebbe astrattamente incorrere nella responsabilità derivante dalla commissione di uno dei reati oggetto della presente sezione, attraverso una delle condotte previste e punite dagli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 c.p.

Da ciò consegue che nell’espletamento delle attività sociali considerate a rischio tutti i destinatari del M.O., in via diretta, ivi inclusi i Consulenti e i Collaboratori esterni, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta da intendersi quali *presidi* per la prevenzione dei reati in esame:

1. Anzitutto è vietato espressamente a tutti i destinatari del M.O. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati o che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo. In particolare, è vietato effettuare acquisti non autorizzati, provvedere all’incasso e a far circolare somme di provenienza o comunque utilizzare capitali di provenienza non solo illecita, ma anche solo dubbia. I destinatari del M.O. nello svolgimento delle attività della Società dovranno agire in ogni caso nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure a presidio dei processi sensibili.
2. Tutte le operazioni e le transazioni devono essere tracciate e supportate da idonea documentazione, che dovrà essere archiviata e custodita in modo sicuro, al fine di garantire, in ogni momento, la possibilità di sottoporre l’operato della Società a controlli e verifiche sia con riguardo ai processi decisionali ed autorizzativi sia con riferimento alle motivazioni che hanno determinato le scelte o l’esecuzione delle operazioni in esame.
3. Nel rapporto coi fornitori gli incaricati della selezione dovranno valutarne l’affidabilità e la correttezza in base alla possibilità di analizzare la chiarezza delle transazioni economiche effettuate con gli stessi, tenendo conto dell’attendibilità di questi, in modo da evitare di creare o di proseguire e di incrementare rapporti commerciali con soggetti che non presentino o non siano in grado di mantenere i necessari requisiti di trasparenza e correttezza nel tempo.
4. Qualora fosse nota o anche solo sospettata l'appartenenza di alcuni soggetti a sistemi ed organizzazioni criminali o comunque che si trovino ad operare al di fuori della regolarità e della piena legittimità, quali, a titolo di esempio, coloro che siano legati agli ambienti del riciclaggio, del traffico di armi o droga, dell’usura, i

- destinatari del M.O. che operano per conto della Società dovranno astenersi dall'intrattenere rapporti commerciali o di collaborazione con tali soggetti.
5. I pagamenti devono essere eseguiti con regolarità, soprattutto per quanto riguarda la coincidenza tra i destinatari e/o gli ordinanti dei pagamenti e le controparti che risultano effettivamente e formalmente coinvolte nelle transazioni, aspetti che la Società analizza e verifica con continuità ed attenzione.
 6. I flussi finanziari in entrata ed in uscita, con riferimento specifico ai pagamenti eseguiti in favore di terzi, tenendo conto altresì sia della sede legale indicata della società o da soggetto fornitore o collaboratore, sia degli istituti di credito designati per i pagamenti e poi concretamente utilizzati sono oggetto di verifiche e controlli, sia formali che sostanziali, valutando altresì attentamente la sussistenza di eventuali schermi societari o la presenza di organizzazioni fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.
 7. Non è consentito l'utilizzo di strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi.
 8. È predisposta ed è mantenuta aggiornata l'anagrafica dei fornitori.
 9. Tutte le operazioni che possano presentare profili di rischio o di sospetto con riferimento alla legittimità della provenienza delle somme oggetto della transazione o all'affidabilità e alla trasparenza del fornitore o collaboratore vanno puntualmente e sollecitamente segnalate ai superiori gerarchici o alle autorità competenti.
 10. La Società dà concreta attuazione alla formazione costante e provvede ad informare i destinatari del M.O. sui temi di volta in volta rilevanti e relativi alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni di riciclaggio.

– 9 –

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25 *novies*)

Le fattispecie penali richiamate dall'articolo 25-novies del D.Lgs. 231/2001 che assumono maggior rilievo sono le seguenti:

- art. 171-bis della L. 22 aprile 1941, n. 633, articolo che prevede e punisce la condotta di (1) chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), con specificazione che (2) la stessa pena

si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori; l'articolo in esame prevede e punisce altresì (3) la condotta di chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Le *aree di rischio* relative ai reati in questione sono quelle in cui i gli Amministratori e i lavoratori subordinati della Società nello svolgimento delle proprie attività di lavoro fanno uso di prodotti, programmi e strumenti informatici che potrebbero essere duplicati con violazione dell'articolo sopra richiamato. Parimenti potrebbero essere rimossi sistemi di protezione di programmi.

I *processi sensibili* che si possono individuare nelle aree sopra individuate consistono da una parte nell'utilizzo di programmi, software e banche dati in ambito aziendale e dall'altra nella scelta e nella pubblicazione di materiali e contenuti per il sito internet della Società.

Quanto ai *soggetti* che possono ipoteticamente porre in essere condotte in violazione delle norme richiamate occorre tener conto che in astratto tutti i destinatari che nello svolgimento delle proprie mansioni abbiano a che fare con prodotti, programmi, software, strumenti informatici e banche dati potrebbero violare le disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore.

Con riferimento a tali processi vengono qui richiamati i *presidi* predisposti dalla Società con riferimento ai reati informatici per tutto ciò che riguarda la gestione dei sistemi informatici; si segnalano: il M.O., le procedure per l'assegnazione, la gestione di credenziali di accesso e di autorizzazione personali (username e password), il divieto di alterare, manomettere e duplicare i programmi acquistati dalla Società; il divieto assoluto di diffusione di programmi o documenti dei quali si sia venuti in possesso e per i quali si dubita l'origine e la provenienza; l'attività di controllo e verifica disposti dalla Governance e dal Responsabile settore Informatico. Inoltre la Società fa espresso divieto di fare un uso improprio di tutte le banche dati alle quali ha accesso.

Il livello di rischio può ritenersi *molto basso*.

– 10 –

REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25 *decies*)

La condotta prevista dall'art. 377-bis c.p. e descritta nell'art. 25-decies del D.Lgs. n. 231/2001 è quella dell'induzione di taluno a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

Le *aree di rischio* che la Funivie San Vigilio s.p.a. ha individuato nel proprio ambito sono quelle relative alla gestione delle pendenze della Società nei diversi settori del diritto civile, penale, amministrativo e di qualunque altro genere.

La Società vieta tassativamente a tutti i destinatari del M.O. di porre in essere condotte in violazione delle disposizioni dell'art. 377-bis c.p., proibendo in modo assoluto di interferire, o anche solo di tentare di farlo, sul contenuto delle deposizioni o delle dichiarazioni che chiunque sia chiamato a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria allo scopo di indurlo a non rendere le dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

I processi *sensibili* nelle *aree di rischio* sopra richiamate possono identificarsi nei rapporti che i destinatari del M.O. possano avere a qualunque titolo con l'Autorità Giudiziaria, ovvero con soggetti da quest'ultima delegati nell'ambito di qualsivoglia procedimento civile, penale e amministrativo, nonché in sede di visita ispettiva e di verifica.

Il rischio viene determinato in *basso*.

Il *presidio* principale per la prevenzione della condotta sopra citata è costituito, oltre che dalle norme di legge, dal vigente Modello Organizzativo, dalle attività di controllo e verifica disposti dalla Governance e dal Responsabile Ufficio Amministrativo.

– 11 –

REATI AMBIENTALI (art. 25 *undecies*)**A – Le fattispecie penali richiamate**

Le fattispecie penali richiamate dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 sono assai articolate e diverse tra loro, pertanto si riportano di seguito quelle che in base all'analisi dei rischi della Società si ritiene presentino rilevanza sotto il profilo della ragionevole possibilità di verifica, tenuto conto delle novità introdotte dalla

legge del 22 maggio 2015, n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente che ha modificato il codice penale introducendo nel nuovo titolo VI-bis del Libro II i delitti in materia ambientale.

- art. 727-bis – *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, articolo che prevede e punisce la condotta di chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie, oppure quella di chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;*

- art. 733-bis – *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, articolo che prevede e punisce la condotta di chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, tenendo conto che ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE e che ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE;*

- *disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 riferiti alla gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256).*

- art. 452-bis c.p. - *Reato di inquinamento ambientale, articolo che prevede e punisce la condotta di chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, con previsione di aumento di pena quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette;*

- art. 452-quater c.p. - *Reato di Disastro Ambientale, articolo che prevede e punisce la condotta di chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434, abusivamente cagiona un disastro ambientale, con specificazione che costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata;*

- art. 452-quinquies c.p. - *Delitti colposi contro l'ambiente, ove è previsto che se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi, mentre se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo;*

- art. 452-octies c.p. - *Delitti associativi aggravati, il quale dispone che quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione*

fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale;

- art. 452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività, articolo che prevede e punisce la condotta di chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

B – Le aree di rischio e i processi sensibili; i presidi e le procedure

La Funivie San Vigilio s.p.a. da sempre presta particolare attenzione all'ambiente e al rispetto della natura, trovandosi ad operare in un territorio dalle caratteristiche paesaggistiche straordinarie e conducendo un'attività aziendale il cui successo dipende soprattutto dalla salubrità e dall'integrità del territorio e del paesaggio.

In tale contesto la Società si è munita di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) sulla base del quale ha ottenuto le certificazioni ambientali Iso 14001:2004. Si richiama, sul punto, il contenuto del citato SGA, articolato nelle procedure di cui si compone, nonché il documento "Politica Aziendale per la Qualità e l'Ambiente", distribuito dalla Società a tutti i dipendenti.

I dati storici indicano che la Società non esegue attività o svolge processi produttivi che comportano particolari scarichi idrici, che la costruzione di immobili o impianti della Società non ha comportato la contaminazione del suolo, che i rifiuti prodotti sono stati consegnati a terzi per lo smaltimento e che sono state verificate le emissioni gassose delle caldaie.

I soggetti potenzialmente coinvolti sono Presidente e Vice Presidente del CdA, Preposti, lavoratori subordinati, appaltatori.

Alla valutazione di tutte le problematiche ambientali e la massima riduzione possibile dei rischi sono dirette sia la certificazione Iso sopra richiamata, sia tutte le varie attività connesse con gli audit interni ed esterni eseguiti nel rispetto delle scadenze prefissate.

Di tutte le operazioni seguite la Società mantiene un adeguato sistema di archiviazione e tracciabilità.

Le valutazioni poste alla base del SGA, gli audit, i rinnovi della certificazione Iso, nonché le prescrizioni che la normativa in materia ambientale impone costituiscono

idoneo *presidio* per contrastare la possibile verifica di uno dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001, il cui rischio di accadimento si può stimare di livello *basso*.

Al fine di un'adeguata salvaguardia dell'ambiente, problematica alla quale la Società presta particolare attenzione, quest'ultima, dopo un'accurata mappatura del rischio, si impegna a dedicare particolare attenzione per quanto concerne la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di ogni genere di rifiuto derivante sia dall'uso corrente, sia da particolari processi lavorativi; il trattamento dei rifiuti deve essere svolto nel rigido rispetto della normativa esistente e da personale a tal scopo destinato.

La Società si preoccupa, istruendo i relativi responsabili tecnici, affinché non vi siano perdite di combustibili ed oli da parte dei mezzi meccanici utilizzati in tutti i cicli lavorativi; la manutenzione dei suddetti mezzi costituisce un preciso onere di chi li utilizza onde evitare qualunque forma di inquinamento. Ove necessario il fruitore del mezzo solleciterà interventi manutentivi immediati in tal senso attivandosi presso il proprio superiore gerarchico. Ogni genere di intervento manutentivo dovrà essere fatto da personale specializzato seguendo le direttive imposte dal costruttore.

Il ricorso all'utilizzo di sistemi di innevamento artificiale viene effettuato da parte di personale a tal fine specializzato; la manutenzione periodica ed annuale dei vari sistemi deve essere fatta seguendo le direttive imposte dal costruttore.

Nell'esecuzione dei lavori edili o di sbancamento di ogni genere, siano pure di scarso impatto, la Società dovrà essere preventivamente munita di tutte le concessioni e/o autorizzazioni richieste dalla legge, evitando tassativamente di iniziare qualunque attività costruttiva qualora sotto il profilo documentale non sia stata ancora autorizzata.

Il principio di cui sopra concerne sia gli apicali della Società, sia i progettisti e direttori lavori, sia le ditte appaltatrici o subappaltatrici, sia gli esecutori materiali; nel suddetto contesto i menzionati soggetti dovranno preliminarmente nonché durante l'intera fase esecutiva controllare che:

- sia stato rilasciato un idoneo e valido permesso per costruire specificatamente attinente i lavori che si intendono iniziare;
- prima dell'inizio dei lavori, il progettista abbia predisposto un idoneo progetto esecutivo tale da permettere alla ditta appaltatrice di poter iniziare e proficuamente procedere con i lavori;
- sia stato predisposto un idoneo piano per la sicurezza;

- la ditta appaltatrice abbia la competenza, la capacità ed i macchinari idonei per lo svolgimento dell'appalto che le è stato assegnato, ed inoltre che la suddetta ditta abbiano idonea esperienza nel campo;
- non vi sia mutamento o scostamento nell'attività costruttiva da quelli che sono i progetti e le autorizzazioni rilasciate dai competenti organi;
- sia prestata particolare cura nella salvaguardia dell'ambiente anche al di là di quelle che sono le prescrizioni rilasciate dagli organi competenti;
- i lavori, in special modo se di sbancamento, disboscamento, predisposizione o manutenzione piste, avvengano prestando estrema attenzione all'habitat nel quale vengono svolti ed avendo cura che la durata temporale dei lavori sia la minore possibile;

La Società tramite i suoi apicali nonché progettisti e direttori dei lavori mette al corrente sia la ditta appaltatrice e/o subappaltatrice, nonché, tramite queste ultime, i tecnici e gli operai impiegati nei lavori nell'ipotesi in cui questi vengano svolti in zone sottoposte a particolare tutela sotto l'aspetto paesaggistico, faunistico e di altro genere, affinché l'habitat nella sua complessità abbia a subire il minor impatto possibile.

Con il presente protocollo viene fatto carico a ciascun soggetto interno od esterno la Società di intervenire presso il Presidente del C.d.A. e l'O.d.V. per il rispetto di quanto previsto nel M.O. e nelle eventuali ulteriori procedure previste dalla Società al fine di evitare la commissione di uno dei reati presupposti riguardanti il corrente tema e di intervenire a carico dei soggetti resisi responsabili di violazioni. Se del caso andrà altresì immediatamente investita l'autorità giudiziaria per gli eventuali interventi di sua competenza.

La Società ha adottato infine idonea procedura relativa alla gestione delle emergenze ambientali conseguenti ad incidenti o a situazioni comunque di tale gravità da determinare un pericolo grave ed immediato per l'ambiente tale da non potersi evitare, *presidio* valido ed ulteriore a tutela del bene protetto dalle norme richiamate dal Decreto.

– 12 –

REATI CONNESSI CON L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI IRREGOLARI PROVENIENTI DA PAESI TERZI (art. 25 *duodecies*)

A – Le fattispecie penali richiamate

Le fattispecie penali richiamate dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 si riferiscono all'art. 22, comma 12-bis del decreto legislativo 286/1998, il quale dispone che "le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."

Il comma 12 richiamato dal successivo comma 12-bis sopra citato dispone che "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000,00 euro per ogni lavoratore impiegato".

B – Le aree di rischio e i processi sensibili; i soggetti che possono astrattamente compiere i reati

Ad integrazione di quanto stabilito dalla sezione relativa alla gestione del personale dipendente, la Società con l'adozione del presente protocollo fa riferimento specifico alle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/2001.

L'*area di rischio* rilevante per i reati in esame è quella dell'assunzione del personale dipendente ed i *processi sensibili* sono identificati con quelli della selezione del lavoratore straniero e della valutazione avente ad oggetto la esistenza e la validità del permesso di soggiorno (o del rinnovo) del lavoratore.

Il livello di rischio associato al reato è stimato come *molto basso* perché, data la tipologia "specialistica" dei lavoratori assunti, è oltremodo raro che la Società assuma lavoratori extracomunitari; anzi, va sottolineato come la maggior parte dei lavoratori risieda in luoghi in cui opera la Società.

I *soggetti coinvolti* nei processi sopra descritti sono il Presidente del C.d.A. quale Datore di lavoro e coloro che prendono parte alla valutazione dell'eventuale lavoratore proveniente da un Paese terzo da assumere sotto il profilo dell'esame del suo permesso di soggiorno e della regolarità del rinnovo.

C – principi di comportamento e procedure da rispettare nei processi; presidi

La Società, come si è rilevato nel paragrafo che precede, si è dotata di idoneo programma diretto alla gestione e la formazione del personale; particolare attenzione è prestata alla ricerca dei nuovi collaboratori ed alla loro idoneità professionale.

Nel caso in cui la Società ritenesse di assumere lavoratori provenienti da un Paese terzo, in aggiunta e a specificazione di quanto previsto nella procedura con riguardo alla valutazione dei dati e dei titoli del lavoratore, è imposto coloro che hanno il compito di valutare la persona da assumere, di esaminare i relativi titoli, di richiedere l'esibizione di un valido permesso di soggiorno che viene acquisito in copia all'interno del fascicolo del relativo lavoratore.

Nessun contratto di lavoro potrà essere concluso con un lavoratore per una durata ulteriore rispetto a quella di scadenza del permesso di soggiorno, sicché si dovrà prestare particolare attenzione alla data di scadenza, in modo da non rischiare che il lavoratore, originariamente assunto con il permesso di soggiorno in regola, venga a trovarsi in condizioni di irregolarità nel corso del rapporto di lavoro.

Il controllo della scadenza è altresì di particolare rilevanza per le verifiche successive relative al rinnovo del permesso di soggiorno, sicché, nell'ottica di procedere ad eventuale rinnovo del contratto di lavoro, che potrà essere concluso solo a seguito dell'effettivo rinnovo del permesso di soggiorno, si dovrà seguire con attenzione l'iter amministrativo del lavoratore per il rinnovo del suo permesso, con attenta valutazione dell'esito dell'iter stesso.

I *presidi* principali vanno ricercati nella normativa in materia di assunzione dei lavoratori subordinati, nei principi specificamente richiamati nella P.S. del Modello Organizzativo, nel programma gestionale del personale e nella separazione delle funzioni tra il Datore di Lavoro e il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo.

– 13 –

REATI TRIBUTARI (art. 25 *quinquiesdecies*)**A – Le fattispecie penali richiamate**

Le fattispecie richiamate dall'art. 25 quinquiesdecies astrattamente configurabili nelle attività della Società sono così riassumibili:

- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000);*
- *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000);*
- *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000);*
- *occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000);*
- *sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000);*
- *dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020];*
- *omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020];*
- *indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020].*

B – Le aree di rischio e i processi sensibili; i soggetti che possono astrattamente compiere i reati

L'*area di rischio* è identificabile all'interno della Società principalmente in tre ambiti: la Governance, l'Ufficio Amministrativo e l'Ufficio Contabilità.

Quanto alle ipotesi concernenti le dichiarazioni e l'omesso versamento, giova osservarsi come sia il Consiglio di Amministrazione e, principalmente, il suo Presidente ed il suo Vice ad indirizzare l'amministrazione della Società e la sua politica operativa. E' il CdA che vaglia la bozza di bilancio sulla base della proposta dell'Ufficio Amministrativo una volta acquisiti tutti i dati dall'Ufficio Contabilità. Eseguiti i doverosi controlli da parte del Collegio Sindacale il quale predispone la sua relazione, il bilancio passa all'approvazione da parte dell'Assemblea. Il risultato dell'esercizio è il dato posto alla base della stesura della dichiarazione dei redditi ed al successivo pagamento delle imposte. Il controllo dell'effettivo pagamento avviene da parte dell'Ufficio Amministrativo, del Presidente del CdA e del Collegio Sindacale.

Per la complessa articolazione dei suddetti processi appare realmente *basso* il rischio di commissione dei reati connessi con la fraudolenta dichiarazione, così come il fraudolento mancato versamento delle imposte dovute.

Quanto alle ipotesi criminose connesse con le fatture ed i documenti si osserva come i due già citati Uffici Amministrativo e Contabile abbiano l'onere e la possibilità, nell'ambito delle funzioni loro delegate come da Organigramma, di avere rapporti con i fornitori, di eseguire gli ordini autorizzati dal Presidente e di eseguire le prime verifiche sulle fatture in entrata ed in uscita le quali devono, ovviamente combaciare con i contratti stipulati a monte. All'attività dei due Uffici che nella sostanza già eseguono controlli incrociati, si aggiunge l'aspetto deliberativo del Presidente e del CdA ove necessario, onde cui il rischio anche per queste ipotesi si ritiene *basso*.

Parimenti in ordine alle ipotesi di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, indebita compensazione il rischio può ritenersi *basso*. Difatti anche riguardo alle suddette ipotesi di forte supporto è la separazione delle funzioni e la esistenza di più soggetti coinvolti nell'ambito degli adempimenti fiscali, a cui va aggiunto all'attività di controllo svolta dal commercialista della Società, dal Collegio Sindacale e da ultimo dall'O.d.V..

I processi *sensibili*, come in parte già evidenziato, si identificano con le aree nelle quali la Governance opera, così come sensibili sono parimenti le aree ove si trovano ad operare gli Uffici Amministrativo e quello Contabile.

A livello di *presidi*, oltre al doveroso rispetto sia delle norme del codice civile in materia di predisposizione ed approvazione del bilancio, sia delle norme tributarie, dell'esistenza di uno strutturato Organigramma, del numero dei soggetti coinvolti nei processi, della differenziazione delle funzioni e dei controlli incrociati, si ribadisce come la Società sia dotata di un Collegio Sindacale il quale svolge altresì attività di Revisione legale, onde cui vi è un ulteriore specifico controllo secondo le norme e i principi previsti in materia di attività dei sindaci e di gestione della revisione contabile. Di supporto anche l'attività di controllo svolta dall'O.d.V..

C – Principi di comportamento e procedure da rispettare nei processi

I principi di comportamento sono in primis desumibili dalle norme di legge, nonché dal Codice Etico e, più in generale, dal contesto globale dell'intero Modello.

Quanto alla pratica, all'interno della Società si opera nel rispetto delle funzioni stabilite ed evidenziate nell'Organigramma. Quindi chi opera deve adeguarsi alle procedure in essere per cui, ad esempio, la Governance non esegue ordini o non intrattiene rapporti contabili con i fornitori, mentre gli Uffici Amministrativo e Contabile in questione, a loro volta, sono soggetti al controllo da parte del Presidente

o del suo Vice o del Consigliere delegato e, indirettamente, dell'intero CdA al quale sono riferite le operazioni svolte per la relativa approvazione.

Gli ordinativi di rilievo devono a monte essere "avallati" da apposito contratto firmato dal Presidente del CdA o dal suo Vice, onde cui si opera in regime di controlli incrociati che si inseriscono in un preciso protocollo operativo.

– 14 –

REATI DI CONTRABBANDO (art. 25 *sexiesdecies*)

A – Le fattispecie penali richiamate

Le fattispecie richiamate dall'art. 25 sexiesdecies astrattamente configurabili nelle attività della Società sono così riassumibili:

- art. 282 DPR n. 73/194, contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali, chiunque:

a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;

b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;

c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;

d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;

e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;

f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando (1).

- art. 287 DPR n. 73/1943, contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali, chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140(1);

- art. 289 DPR n. 73/1943, contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione, chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione(1);

- art. 290 DPR n. 73/1943, contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti, chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano;

- art. 291 DPR n. 73/1943, contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea, Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti;

- art. 292 DPR n. 73/1943, altri casi di contrabbando, *Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti;*

- art. 295 DPR n. 73/1943, circostanze aggravanti del contrabbando, *chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.*

B – Le aree di rischio e i processi sensibili; i soggetti che possono astrattamente compiere i reati

Le *aree di rischio* sono principalmente identificabili in tre ambiti: Governance, Ufficio Amministrativo e Ufficio Contabilità. Va preliminarmente evidenziato come, in realtà, nell'ambito societario non sia rilevante delle operazioni connesse con le importazioni e, men che mai con le esportazioni. Il livello di rischio si può considerare *molto basso*; a ciò va aggiunto che alcune tipologie di reati di contrabbando richiamati dal Legislatore (vedasi l'ipotesi di uso di merci importate con agevolazioni doganali, i reati commessi nell'ambito del cabotaggio, etc.) non appaiono compatibili con lo scopo sociale delle Funivie San Vigilio s.p.a..

I processi *sensibili* si possono identificare nell'ambito dell'area contrattuale nella quale si trovano ad operare sia la Governance, sia gli uffici Amministrativo e Contabile e, in particolare, nella predisposizione di tutta la documentazione necessaria per l'import od export e il pagamento delle imposte doganali. A tal riguardo segnala come la Società in tali casi operi ricorrendo al sussidio di spedizionieri di qualificata esperienza.

In ordine ai *presidi* giova rilevare come questi principalmente vadano ricercati nell'esistenza di un idoneo Organigramma diretto alla identificazione delle rispettive funzioni e compiti, nel numero di soggetti coinvolti e nella separazione delle funzioni con conseguenti attività di controllo incrociato.

C – Principi di comportamento e procedure da rispettare nei processi

Anche in questo caso i principi in questione sono principalmente ricavabili da un lato in generale da quanto previsto nel Modello Organizzativo dall'altro nelle normative specifiche in materia di import ed export. Inoltre va segnalato come, giusto il più volte richiamato Organigramma, alle attività decisionali del Consiglio di Amministrazione o dei Consiglieri Delegati fa seguito, alla luce della separazione di funzioni, un'attività amministrativa e contabile che viene svolta dai rispettivi uffici. All'esito vi è un'ulteriore e conclusiva attività di controllo da parte del Presidente o del Consigliere delegato.

– 15 –

REATI TRANSNAZIONALI (L. n. 146/2006)**A – Le fattispecie penali richiamate**

Nell'ambito della Legge richiamata nel titolo si ritiene che possano astrattamente concernere la Società le ipotesi concernenti il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) e l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.).

B – Le aree di rischio e i processi sensibili; i soggetti che possono astrattamente compiere i reati

Le *aree* nelle quali potrebbero essere commessi i reati di cui sopra sono quelli concernenti la gestione societaria, ed i *processi sensibili* concernono qualunque attività valutativa, decisionale e attuativa posta in essere nell'ambito della Società e i rapporti con soggetti terzi.

I soggetti potenzialmente interessati sono da identificarsi nel Presidente del CdA; nell'A.D. e nel Responsabile Ufficio Amministrativo.

I *presidi* richiamabili sono da rintracciare nel M.O., nell'Organigramma, nella separazione delle funzioni e nella attività di verifica da parte del C.S..

Il rischio può qualificarsi come *molto basso*.

C – Principi di comportamento e procedure da rispettare nei processi

Le attività poste in essere dalla Governance e dal Responsabile dell'Ufficio Amministrativo devono improntarsi al massimo rispetto, oltre che ovviamente delle norme di legge anche dei principi etici e organizzativi posti in essere dalla Società, perseguendo nel modo del tutto trasparente e corretto lo scopo sociale adottato e ponendo in essere quanto deliberato dal CdA.

– 16 –

**ELENCO DEI REATI CHE SI RITIENE NON POSSANO ESSERE
CONFIGURABILI PER LA FUNIVIE SAN VIGILIO S.P.A**

Dall'esame delle attività della Società, dagli elementi storici in possesso e dall'analisi dei rischi compiuta sulle aree di rischio e sui processi sensibili in cui si

articola l'organizzazione aziendale si è potuto ragionevolmente escludere che sussista la possibilità di commissione delle fattispecie di reato indicate di seguito:

- delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater* 1);
- delitti contro la personalità individuale in materia di minori e riduzione in schiavitù, escluse le ipotesi specificatamente trattate nella presente P.S. (art. 25 *quinquies*);
- abusi di mercato (art. 25 *sexies*) ed art. 187 *quinquies* TUF;
- razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*);
- art. 12 L. n. 9/2013 responsabilità degli Enti (che operano nella filiera degli olii vergini d'oliva) per illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- delitti transnazionali di cui alla L. 146/2006, escluso il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) e l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.).

Tali reati non sono stati valutati come fattispecie per le quali sussiste una ragionevole possibilità di verifica, sicché non si è provveduto a predisporre idonei capitoli dedicati a ciascuna delle tipologie di reati sopra richiamati.

Resta previsto in ogni caso come presidio riferito a tali fattispecie di reato il contenuto del presente M.O., ed in particolare i principi e le disposizioni contenute nel C.E. e nella Parte Generale.

– 17 –

RAPPORTI CON I LAVORATORI SUBORDINATI

Vista l'introduzione nel D.Lgs. 231/2001 dell'art. 25-*duodecies*, inserito dal D.Lgs. n. 109/2012 e riferito all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, la Società ha deliberato di predisporre con riguardo all'assunzione dei lavoratori un nuovo protocollo specifico, dedicato a tali figure di reato ed inserito di seguito al presente, al quale pertanto si rinvia per la relativa disciplina.

Ciò posto, con riguardo più generale alla gestione dei rapporti con i lavoratori subordinati, la Società prevede quanto segue.

1) Assunzioni.

In aggiunta a quanto si dirà di seguito nel protocollo dedicato all'assunzione dei lavoratori stranieri, la società al fine di evitare forme di favoritismo e clientelismo per le assunzioni dei dipendenti stagionali, prescindendo quindi per coloro per i quali è in corso un rapporto annuale, tenderà a riassumere gli stessi soggetti i quali hanno avuto un proficuo e soddisfacente rapporto con la Società e sono stati già assunti la stagione precedente.

In ogni caso, quando si dovrà procedere ad una nuova assunzione, la Società opererà nel rispetto di quanto stabilito dalla procedura PQ FORM 1 tenendo presente che il criterio di base dell'attività deve fondarsi su:

- a) precedenti positivi rapporti di lavoro intercorsi tra la Società ed il lavoratore;
- b) l'esperienza maturata dal dipendente nel settore e nella specifica mansione;
- c) le accertate capacità e competenze facenti capo al lavoratore;
- d) l'affidamento che il dipendente stesso può generare in sede di assunzione.

2) Predisposizioni fogli paga.

E' onere del Responsabile Ufficio Contabilità predisporre le presenze giornaliere ed inviarle a mezzo sistema informatico allo studio di consulenza esterna. Detto sistema viene utilizzato sia per le assunzioni, che per i licenziamenti, sia per il calcolo del TFR ecc. Eseguita l'elaborazione dei cedolini paga questi vengono restituiti in formato pdf via internet al Responsabile Ufficio Contabilità il quale esegue un controllo di massima sulla rispondenza dei cedolini inviati dal centro elaborazioni dati agli elementi preventivamente inviati al centro stesso.

3) Rapporti con i dipendenti.

I rapporti vengono gestiti in modo gerarchico onde cui i lavoratori subordinati dapprima si rivolgono ai Capi servizi e Preposti, i quali, nell'ipotesi in cui non siano in grado di risolvere il problema, provvederanno ad informare il Direttore Tecnico e/o il Responsabile Ufficio Amministrativo. In caso di mancata soluzione della problematica, sarà investito il Presidente del C.d.A. e in sua assenza e/o impedimento il Vice-Presidente. In ogni caso il Direttore tecnico e/o il Responsabile Ufficio Amministrativo, non appena ricevuta un'osservazione in via gerarchica o meno, dovrà relazionare il Presidente e/o il Datore di Lavoro in relazione alla problematica afferente i rapporti con i lavoratori subordinati.

I poteri in merito alle nuove assunzioni spettano al Presidente del C.d.A.

4) Aggiornamenti e piani formativi e informativi (p.i.f.).

La Società tramite il Datore di Lavoro, con l'assistenza del RSPP, procederà alla formazione ed aggiornamento dei lavoratori subordinati alla luce dell'adottato p.i.f. annuale invitandoli a partecipare ai corsi ritenuti necessari ed opportuni secondo quanto previsto dall'apposito programma gestionale diretto a verificare con costanza il possesso in capo a ciascun lavoratore degli attestati formativi necessari.

– 18 –

RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO

I poteri di apertura e chiusura di conti correnti, di affidamenti, mutui, finanziamenti di ogni genere con istituti di credito spettano solo al Presidente del C.d.A., in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente o al Consigliere delegato.

Le firme che saranno depositate ai fini di eseguire movimentazioni sui suddetti conti e contratti saranno solo ed esclusivamente quelle del Presidente, del Vice-Presidente, del Consigliere delegato e del Responsabile Ufficio Amministrativo. Quest'ultimo, peraltro, è autorizzato ad eseguire depositi di ogni importo sui suddetti conti correnti ed a fare prelievi, emettere assegni ed eseguire pagamenti per spese correnti sino all'ammontare massimo stabilito dalle delibere in vigore *pro tempore* con l'obbligo, di relazionare il Presidente entro il minor tempo possibile dall'esecuzione dell'operazione di pagamento o prelievo. Il rendiconto inviato al Presidente dovrà essere conservato in apposito contenitore.

Per quanto concerne i pagamenti delle retribuzioni per i lavoratori subordinati, le imposte e tasse e le fatture vedasi quanto evidenziato al capitolo che precede.

Gli assegni potranno essere emessi solo con firma del Presidente, o in caso di suo impedimento, del Vice-Presidente o dal Consigliere delegato entro il limite di valore previsto dalle deleghe a loro conferite; e sino all'ammontare di Euro 2.000,00 dal Responsabile Ufficio Amministrativo per spese correnti. Sulla matrice andrà sempre annotata la causale dell'emissione.

I rapporti di ogni genere con gli istituti di credito potranno essere tenuti dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Consigliere delegato e, per l'istruzione delle pratiche, dal Responsabile Ufficio Amministrativo, restando inteso che in ogni caso i provvedimenti formali finali devono essere adottati dal Presidente o dal Vice-Presidente o dal Consigliere delegato in esecuzione delle delibere prese dal C.d.A.

Il Responsabile Ufficio Amministrativo non potrà sottoscrivere alcun atto o contratto con gli istituti di credito.

– 19 –

RAPPORTI CON I FORNITORI

I soggetti legittimati ad intrattenere i rapporti con i fornitori saranno il Presidente e in sua assenza e/o impedimento il Vice-Presidente, i Consiglieri delegati, il Responsabile Ufficio Amministrativo, il Responsabile Ufficio Contabilità e il Direttore Tecnico.

In caso di necessità e/o urgenza per motivi concernenti il trasporto, l'innervamento, i macchinari, il Direttore tecnico, i Capi Servizio potranno eseguire ordini di acquisto per motivi di manutenzione sino all'ammontare massimo stabilito nelle delibere adottate ed in vigore *pro tempore* con obbligo di rendiconto nei confronti del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente e del Responsabile Ufficio Amministrativo entro le 48 ore successive. In particolare i compiti espletabili dai soggetti di cui sopra sono i seguenti:

a) il Presidente e in sua assenza e/o impedimento il Vice-Presidente, i Consiglieri delegati, nonché il Responsabile Ufficio Amministrativo e il Direttore Tecnico, possono condurre trattative, chiedere preventivi, esaminare offerte, convocare rappresentanti e, più in generale, istruire ogni risvolto della pratica diretta all'acquisto di merci, forniture e servizi;

b) il Presidente e in sua assenza e/o impedimento il Vice-Presidente e i Consiglieri delegati provvedono all'amministrazione ordinaria della società ed, in particolare, potranno compiere con firma singola quanto segue o quanto previsto di volta in volta in eventuali differenti delibere e deleghe:

- assumere e licenziare impiegati non dirigenti ed operai;
- acquistare, permutare e vendere beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, compatibilmente con lo scopo sociale entro il limite massimo di impegno di spesa di Euro 200.000,00;
- stipulare, firmare e rescindere contratti di ogni tipo, sempre entro il limite di importo sopra previsto e tutti gli altri, di qualsiasi natura, a questi connessi;

c) il Responsabile Ufficio Amministrativo può eseguire direttamente acquisti entro i limiti di cui alle lettere "q" (spese di ordinaria manutenzione, richieste di offerte,

valutazione, ordinazione di materiali e macchinari su richiesta dei responsabili sino all'importo massimo di € 5.000,00) e "r" (ordinazione di materiale di uso e consumo corrente sino all'importo massimo di € 2.000,00) del protocollo "Gestione ufficio amministrativo"; per acquisto di combustibili e/o lubrificanti il Responsabile Ufficio Amministrativo potrà eseguire ordini sino all'importo di euro 50.000,00.

d) i Preposti hanno totale autonomia patrimoniale (ai fini degli acquisti nell'ambito della gestione della prevenzione e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008) per i settori e i lavoratori ai quali sovrintendono, con unico obbligo di report al Datore di lavoro e al Responsabile Ufficio Contabilità.

In sintonia con quanto previsto dal Codice Etico, tutti i rapporti che la Società tramite i suoi organi abilitati intratterrà con i fornitori dovranno essere improntati alla massima serietà e trasparenza commerciale, evitando forme di clientelismo e favoritismo personale e tenendo presente la tutela del superiore interesse della Società. Tutte le fasi di una trattativa e relativa corrispondenza dovranno rispettare, oltre le leggi vigenti, i più rigidi criteri di correttezza.

Inoltre la Funivie San Vigilio s.p.a. ha adottato idonea procedura integrata nel sistema Qualità Ambiente finalizzata alla qualificazione dei fornitori, alla gestione degli acquisti e al controllo delle forniture, nella quale è stabilito che i Responsabili per gli Acquisti (nonché il Responsabile Impianti ed il Responsabile Officina, per quanto di loro rispettiva competenza) provvedano a raccogliere e ad analizzare le informazioni sui fornitori.

Pertanto la Società predispone verbali di qualificazione dei fornitori e tiene un elenco dei Fornitori Qualificati, che costituisce strumento idoneo per la loro valutazione iniziale e per il controllo dei requisiti dei fornitori nel tempo.

Nell'operare una scelta tra un fornitore ed un altro la Società dovrà attenersi non solo a criteri di convenienza economica, ma anche di:

- a) attendibilità commerciale, strutturale ed organizzativa del partner;
- b) affidabilità e serietà finanziaria del partner;
- c) affidabilità, capacità e competenza specifica nell'esecuzione della fornitura;
- d) capacità di operare su standards di elevata qualità e compatibili con quelli della Società.

– 20 –

GESTIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile Ufficio Amministrativo sovrintende ed organizza l'attività dell'ufficio centrale della società e di quelli periferici. In particolare il Responsabile Ufficio Amministrativo:

- a) collabora con il Presidente e con il Vice-Presidente del C.d.A. affinché le delibere abbiano regolare attuazione, verificando nel contempo che i suddetti due organi operino in sintonia con le delibere adottate;
- b) collabora e fa da tramite tra i vari organi societari (Assemblea, C.d.A., i Consiglieri delegati, Collegio sindacale, Revisori ed O.d.V.) evadendo prontamente tutte le richieste degli stessi;
- c) viene usualmente chiamato a fare da segretario alle riunioni del C.d.A., predisponendo la relativa verbalizzazione che, prima di essere trascritta, deve essere inviata a tutti i membri del C.d.A. e del Collegio sindacale recependone le eventuali osservazioni;
- d) custodisce ed aggiorna i libri contabili e sociali, verbali assemblee, verbali del C.d.A.;
- e) cura la corrispondenza della società, aprendo la posta in entrata che viene prontamente smistata al Presidente;
- f) provvede ai pagamenti delle imposte e tasse;
- g) verifica che il Responsabile Ufficio Contabilità adempia alle proprie incombenze;
- h) verifica, sotto l'aspetto amministrativo, che i dati predisposti dal Responsabile Ufficio Contabilità e contenuti nella bozza di bilancio siano corretti;
- i) sottoscrive i rapporti di lavoro subordinato;
- j) gestisce i rapporti interni tra i vari uffici della società;
- k) esegue depositi di somme sui conti correnti;
- l) istruisce le pratiche presso gli istituti di credito;
- m) gestisce le polizze assicurative secondo le direttive del C.d.A.;
- n) esegue i controlli sui punti vendita ski-pass;
- o) gestisce e controlla la gestione degli ski-pass di zona compreso l'ordine e pagamento di tessere e biglietti, la ripartizione periodica degli introiti sulla base dei dati forniti dal Superski Dolomiti e Skirama;

- p) provvede, nei limiti di cui al protocollo “*gestione dei rapporti con gli istituti di credito*” ad eseguire prelievi e pagamenti per spese correnti sino all’ammontare massimo di € 5.000,00 (cinquemilavirgolazerozero), con l’obbligo di presentare per presa visione, al Presidente o in sua assenza al Vice-Presidente, del documento o ricevuta riguardante l’operazione;
- q) provvede alle spese di ordinaria manutenzione, richieste di offerte, valutazione, ordinazione di materiali e macchinari sino all’importo massimo di € 5.000,00 (cinquemilavirgolazerozero);
- r) provvede all’ordinazione di materiale di uso e consumo corrente sino all’importo massimo di € 2.000,00 (duemilavirgolazerozero) ;
- s) provvede all’ordinazione di combustibili e lubrificanti sino all’importo massimo di € 50.000,00 (cinquantamilavirgolazerozero);
- t) fornisce tutta l’assistenza richiesta e necessaria ai collaboratori e consulenti esterni della società.

L’attività del Responsabile Ufficio Amministrativo è controllata dal Presidente e/o Vice-Presidente del C.d.A., dal Collegio sindacale, dai Revisori e dall’O.d.V. per quanto di loro competenza.

– 21 –

GESTIONE UFFICIO CONTABILE

Il Responsabile Ufficio Contabilità sovrintende ed organizza tutta l’attività contabile della Società. In particolare:

- a) gestisce tutti i documenti contabili (fatture, note di accredito, bolle ecc.) concernenti la Società;
- b) predispone e cura tutte le registrazioni contabili previste dalla vigente normativa societaria e fiscale;
- c) organizza e cura la puntuale conservazione di tutti i documenti contabili riferiti a clienti e fornitori;
- d) esegue i pagamenti delle fatture;
- e) organizza i dati necessari affinché il centro elaborazione dati predisponga i cedolini paga, curandone poi la rispondenza ai dati trasmessi;
- f) esegue i pagamenti delle retribuzioni;

g) fornisce un parere al Presidente per i pagamenti delle fatture o per eventuali contestazioni su fatture.

– 22 –

GESTIONE CASSA CONTANTI

I soggetti autorizzati ad operare sulla cassa sono il Responsabile Ufficio Amministrativo, il Responsabile Ufficio Contabilità e il Presidente e, in sua assenza e/o impedimento, il Vice-Presidente e i Consiglieri Delegati; nessun altro soggetto potrà eseguire operazioni di sorta.

Gli addetti alle casse previsti presso gli impianti hanno l'obbligo di idonea contabilizzazione secondo le procedure in buona parte stabilite da Consorzio Superski Dolomiti, il che costituisce idoneo *presidio*.

Per eventuali pagamenti di corse singole l'addetto deve seguire al procedura interna della Società, che tramite l'Ufficio Contabilità esegue gli opportuni controlli.

I soggetti di cui al capo precedente potranno eseguire depositi e prelievi in cassa nei limiti necessari e giustificabili con l'impossibilità di operare sui conti correnti bancari e/o a mezzo assegni e/o home banking, costituendo questi ultimi gli strumenti principali ed usualmente utilizzati per la movimentazione di denaro. Chiunque operi sulla cassa entro il giorno successivo all'operazione dovrà eseguire sul registro cassa la registrazione attinente l'operazione eseguita, evidenziando in modo succinto, ma verificabile, la causale dell'operazione stessa.

Nessuna operazione tramite cassa potrà superare i limiti di legge vigenti per le movimentazioni di denaro contante e concernere:

- a) pagamento tributi;
- b) pagamento di sanzioni;
- c) pagamento importi a qualsiasi titolo dovuti alle pubbliche amministrazioni (a prescindere da diritti di segreteria e valori bollati);
- d) pagamento di fatture, con esclusione delle fatture per consegne in contrassegno;
- e) movimentazioni di importi afferenti contributi pubblici;
- f) elargizioni a titolo gratuito nei confronti di chicchessia.

La cassa potrà avere un ammontare massimo di € 5.000,00, superato il quale qualunque importo in eccedenza andrà immediatamente depositato a cura o del Responsabile Ufficio Amministrativo o del Responsabile Ufficio Contabilità su uno dei conti correnti bancari della società o dello Skirama Plan De Coronas per quanto concerne importi di loro competenza.

Quanto agli incassi, nella società i dipendenti sono autorizzati ad incassare somme di denaro contante, per esempio quali corrispettivi della vendita di skipass, risultando pertanto esposti al rischio di accettare e di far circolare banconote false. In ogni caso i soggetti addetti alla vendita di skipass non potranno accettare pagamenti in contanti che superino, come già precisato, i limiti di legge vigenti per le movimentazioni di denaro contante.

Al fine di limitare il rischio e di prevenire i fatti descritti gli uffici sono dotati di apparecchi riconoscitori di banconote, da utilizzarsi per identificare eventuali banconote false e dunque per evitarne sia l'incasso che l'ipotetica successiva utilizzazione come pagamento dei resti ai clienti o come deposito presso le banche.

Ciò premesso tutti i soggetti, compresi i lavoratori subordinati dei quali si è fatto cenno, che comunque nell'espletamento delle attività di propria competenza si dovessero trovare a qualunque titolo a dover trattare valori:

- sono tenuti ad operare con onestà, integrità, correttezza e buona fede;
- sono tenuti a prestare particolare attenzione in relazione alle negoziazioni con clientela non sufficientemente conosciuta ovvero avente ad oggetto importi di rilevante entità;
- sono tenuti ad effettuare un adeguato controllo sui valori ricevuti per individuare, ove presenti, quelli sospetti di falsità. L'attività di identificazione avviene attraverso l'utilizzo di apparecchiature di selezione e accettazione delle banconote in dotazione agli uffici;
- in particolare, in presenza di banconote sospette di falsità, gli addetti sono tenuti a segnalare tempestivamente il fatto ai diretti superiori e a ritirare le banconote sospette di falsità dalla circolazione, ai sensi della normativa vigente;
- le banconote sospette di falsità dovranno essere debitamente custodite in idonea cassaforte nel periodo intercorrente tra la data di accertamento/ritiro del valore a quella di inoltro alle Autorità competenti;

- il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare per le valutazioni e le azioni del caso al proprio Responsabile qualunque tentativo di messa in circolazione di banconote o valori sospetti di falsità da parte della clientela o di terzi ove il personale ne risulti destinatario o ne sia semplicemente a conoscenza; il Responsabile a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni del caso;

– 23 –

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Spetta al C.d.A. la nomina di uno o più soggetti esterni alla Società, soggetti che devono essere muniti di idonea esperienza nel campo, i quali rivestiranno le mansioni di O.d.V. riguardo l'operato della Società e di tutti i soggetti sia apicali, sia non, facenti capo alla stessa.

Qualunque decisione diretta alla revoca della nomina a membro dell'O.d.V. deve essere adottata dal C.d.A. con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

La nomina dell'O.d.V. ed i suoi onorari sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che non possono essere nominati, e se nominati decadono, coloro che siano stati dichiarati falliti, interdetti e inabilitati oppure si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 lett. "b" e "c" c.c. ovvero siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (fallimento);
- alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica;
- alla reclusione per un delitto che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

La durata in carica dell'O.d.V. è stabilita in 3 (tre) anni.

L'O.d.V. deve con continuità d'azione vigilare sul rispetto e sulla concreta applicazione del presente M.O., dovrà altresì periodicamente controllare l'adeguatezza del Modello ai futuri sviluppi legislativi e della Società, sollecitando gli adeguamenti, le integrazioni, le modifiche ritenute opportune anche in relazione all'evoluzione societaria.

L'O.d.V. tiene un registro sul quale annoterà dettagliatamente l'operato afferente le verifiche dallo stesso eseguite e, più in generale, il suo operato.

L'O.d.V. in ogni caso provvederà a predisporre, nell'ipotesi in cui non utilizzi diverse metodologie di report nei confronti del C.d.A., una relazione con cadenza almeno semestrale da far pervenire a quest'ultimo avente ad oggetto l'esposizione dell'attività svolta, con riferimento particolare agli interventi di controllo sulle operazioni rilevanti, alle indagini, agli approfondimenti ed alle verifiche sull'applicazione del Modello eseguite, nonché a qualunque notizia di rilevanza in relazione alle attività di verifica e controllo svolte.

L'O.d.V., rilevate necessità di diffusione, integrazione e esecuzione del M.O., avrà diritto di richiedere al C.d.A. di attingere a tal fine al fondo stanziato annualmente in bilancio.

L'O.d.V., onde potersi avvalere di idonei e costanti "flussi informativi", deve essere puntualmente e con continuità informato ed aggiornato in merito a tutti i fatti che potrebbero configurare la responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o comunque la violazione o l'inidonea applicazione del M.O. e quindi la Società, in attuazione dell'obbligo di informazione previsto dall'art. 6 comma 2 lettera d) del Decreto, dovrà garantire un flusso informativo continuo in favore dell'O.d.V., nonché essere informato in tutti i casi di violazione dell'obbligo di tutela alla riservatezza del "whistleblower" ed infine, di tutti quei casi in cui vengano segnalate condotte contrarie o al Modello Organizzativo o allo statuto o alla legge.

Pur operando in totale ed insindacabile autonomia, l'O.d.V. dovrà operare nel rispetto delle mansioni spettanti agli altri Organi ed uffici della Società. Il C.d.A. ed il Collegio Sindacale, ciascuno per quanto di propria competenza, nel minor tempo possibile, e quindi al più tardi nella prima riunione successiva alla ricezione della comunicazione da parte dell'O.d.V., dovranno adottare i provvedimenti necessari affinché quanto segnalato dall'O.d.V. possa avere concreta e rapida attuazione.

A sua volta il Collegio Sindacale avrà l'onere di controllare la pronta evasione da parte del C.d.A. alle richieste dell'O.d.V..

Qualunque comunicazione dell'O.d.V. dovrà essere inoltrata a mezzo di sistema che consenta di avere ricevuta o traccia dell'avvenuta lettura o trasmissione.

Le comunicazioni potranno essere spedite tramite strumento celere quale le email o il fax sia al Presidente del C.d.A., sia al Presidente del Collegio Sindacale,

enucleando dettagliatamente tutti gli aspetti e le tematiche sulle quali i suddetti Organi dovranno prendere posizione.

L'O.d.V. esercita, in totale autonomia, i seguenti poteri e funzioni:

- a) eseguire qualunque attività di controllo diretta ad accertare l'osservanza del M.O.;
- b) porre in essere qualunque iniziativa diretta ad accertare l'attualità e l'adeguatezza dell'efficienza del M.O., in relazione alla sua effettiva capacità di prevenire il compimento dei reati presupposti;
- c) vigilare sull'effettività del M.O. che si concretizza nell'appurare la coerenza tra i comportamenti concreti rilevati ed il Modello adottato;
- d) svolgere ricerche ed indagini nell'ipotesi di violazioni di norme di legge o del M.O. ed ispezionare, verificare e acquisire dati;
- e) istruire, valutare e relazionare il Presidente del C.d.A. e del Collegio Sindacale su eventuali segnalazioni, anche anonime, riguardanti presunte violazioni del M.O.;
- f) accedere con poteri illimitati presso qualunque ufficio e locale della Società, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni;
- g) fornire, ove opportuno o richiesto, un parere scritto e motivato circa l'adozione di un provvedimento disciplinare.

Sarà onere di qualunque soggetto facente capo alla Società rispondere prontamente a qualunque richiesta dell'O.d.V. finalizzata alle operazioni di controllo ed all'esecuzione delle attività di vigilanza a lui demandata, fornendo la massima e tempestiva collaborazione possibile.

– 24 –

LA FIGURA DEL “WHISTLEBLOWER” A LIVELLO SOCIETARIO

Al fine di salvaguardare la riservatezza del soggetto (cd. “whistleblower”) che effettui segnalazioni riferite a condotte contrarie al Modello Organizzativo adottato, la Società ha adottato il protocollo operativo che di seguito si indicherà.

Inizialmente la Società si è premurata di individuare quella categoria di soggetti ai quali un lavoratore subordinato od un apicale possono rivolgersi al fine di segnalare e denunciare condotte a loro parere lesive dei dettami legislativi di cui al D. Lgs. 231/2001.

Presupposto fondamentale è però quello per il quale tali segnalazioni/denunce, per essere ritenute valide e fondate e per poter in un successivo momento essere utilizzate a fini istruttori, devono rispettare precisi requisiti ovvero sia devono fondarsi su elementi “precisi” e “concordanti” e fornire pertanto la prova certa di una ragionevole fondatezza circa i fatti indicati.

Ed è proprio per questo motivo che tutte le segnalazioni anonime e carenti di correttezza e precisione saranno archiviate.

Quanto ai canali grazie ai quali sarà possibile effettuare le summenzionate segnalazioni, questi vanno individuati nel Presidente del Consiglio di Amministrazione o nell’Amministratore Delegato o nell’Organismo di Vigilanza o nel Responsabile delle “segnalazioni”, quest’ultima figura di recente a tal fine introdotta nell’Organigramma.

La Società si è attivata, inoltre, per creare un canale alternativo informatico con il seguente account di posta elettronica segnalazioni@funivi.it appartenente esclusivamente al Responsabile delle “segnalazioni” così come espressamente identificato dalla *Governance* societaria ed inserito nell’Organigramma adottato dalla Società.

Per passare ora agli specifici compiti dei soggetti poc’anzi menzionati, questi possono essere in questo modo sintetizzati:

- 1) massima tutela della riservatezza di colui che effettui la segnalazione adottando le seguenti misure:
 - divieto di comunicare a terzi l’identità del soggetto segnalante durante l’intera gestione della fase istruttoria del fascicolo;
 - verificare la presenza sul proprio computer delle misure antiintrusione ed antivirus;
 - custodire sotto chiave o con altre equivalenti misure tutta la documentazione facente parte del fascicolo;
 - preoccuparsi di adottare qualsivoglia possibile misura tesa alla salvaguardia della riservatezza del segnalante;
- 2) predisposizione di un’approfondita relazione al termine della fase istruttoria da inoltrare successivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure

all'Amministratore delegato, nonché all'Organismo di Vigilanza per gli eventuali atti di loro competenza;

- 3) solo nel caso in cui la segnalazione risulti fondata e l'asserita condotta illecita si concretizzi in un reato, invito al Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure all'Amministratore delegato di procedere alla segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria competente;
- 4) nel caso in cui invece la segnalazione venga ritenuta infondata ed eseguita con dolo o colpa grave, invito ai due soggetti (Presidente o Amministratore Delegato) di cui al numero 3) di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante;
- 5) richiesta di avvio di un procedimento disciplinare in tutti quei casi in siano violate le misure a tutela della riservatezza del "whistleblower".

Si precisa in ogni caso che tale obbligo di riservatezza viene meno nell'eventualità di procedimenti giudiziari e disciplinari ovverosia in tutti quei casi in cui l'identificazione del "segnalante" si renda indispensabile al fine di esercitare l'azione o per motivi di difesa dell'incolpato.

– 25 –

SISTEMA SANZIONATORIO

Il Modello Organizzativo che la Funivie San Vigilio s.p.a. ha adottato, in accordo con quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001, ove è stabilito che sia predisposto un "sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello" sia per i soggetti in posizione apicale, sia per i soggetti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza, prevede un sistema di sanzioni applicabili nei casi di mancato rispetto delle regole di condotta, delle prescrizioni e delle procedure interne previste dal Modello.

Il sistema disciplinare dunque è un elemento di primaria importanza per garantire l'effettività del Modello stesso e l'efficacia dell'intero sistema.

Con riferimento al personale dipendente le sanzioni previste di seguito si applicano nei confronti di quadri, impiegati ed operai che prestino la propria attività

presso la Funivie San Vigilio s.p.a. e che pongano in essere illeciti rilevanti sotto il profilo disciplinare derivanti da:

- condotte contrarie alle prescrizioni del Modello Organizzativo;
- violazione di procedure o protocolli previsti dal presente M.O. o da regolamenti interni della Società;
- nei casi più gravi, condotte che configurano una delle ipotesi di reato “presupposto” previste dal Legislatore;

La gravità delle violazioni del Modello è valutata anzitutto in base all’esistenza o meno e all’intensità dell’elemento psicologico del dolo, all’intensità della negligenza, dell’imprudenza o dell’imperizia, ovvero alla presenza di un’eventuale condotta recidiva.

Assumono altresì importanza nella valutazione della condotta l’entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione posta in essere, nonché i tempi, i modi e le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo.

La Società puntualizza che l'avvio di un procedimento e l'eventuale adozione di sanzioni è del tutto indipendente dallo svolgimento e dall’esito di eventuali procedimenti penali o amministrativi avviati dall’Autorità Giudiziaria o Amministrativa, atteso che le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano costituire illecito penale o amministrativo e che l’Autorità Giudiziaria o Amministrativa intenda perseguire tale illecito.

La Società, all’esito di un’idonea istruttoria, ha facoltà di adottare le sanzioni disciplinari che riterrà congrue ed idonee in relazione al singolo caso, senza che le valutazioni debbano corrispondere con quelle del Giudice penale, sulla base della totale autonomia del procedimento sanzionatorio rispetto a quello penale.

Il rispetto delle regole e principi dei quali la Società si è munita tramite l’adozione del presente M.O. costituisce uno degli oneri che il Legislatore genericamente ha richiamato all’interno all’articolo 2104 del codice civile ove si puntualizza la diligenza che il prestatore di lavoro deve utilizzare nello svolgimento delle proprie mansioni.

Ne discende che la violazione di alcuna delle regole di comportamento previste dal presente Modello da parte dei dipendenti della Società costituisce illecito disciplinare rilevante ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) di riferimento, nella versione in vigore al momento, per le quali potranno essere

adottate le sanzioni previste dal contratto collettivo nazionale riferibile ai lavoratori in questione.

Per quanto attiene lo svolgimento del procedimento disciplinare, viene aperto e gestito dal Presidente del C.d.A., ovvero dal diverso soggetto che egli ritenga di delegare, ed è istruito tenendo al corrente l'Organismo di Vigilanza.

Una volta che il Presidente avrà adeguatamente istruito il procedimento disciplinare, nonché acquisito, se del caso, l'eventuale parere non vincolante dell'Organismo di Vigilanza, presenterà una propria relazione al CdA, eventualmente anche di concerto con l'O.d.V., suggerendo il provvedimento finale sanzionatorio o di archiviazione che, a suo avviso, è opportuno sia adottato. Il provvedimento finale, nel caso di procedimenti concernenti lavoratori subordinati o dirigenti, viene adottato dal Presidente del CdA o da quest'ultimo e deve essere comunicata per iscritto al soggetto coinvolto e deve essere sufficientemente motivata.

Presupposto per l'adozione di un provvedimento e per una corretta istruttoria è che il soggetto sottoposto a procedimento sia convocato dinnanzi al Presidente al fine di contestargli l'addebito ed affinché rilasci dichiarazioni a propria discolpa e venga sentito in ordine ai fatti. Nell'ipotesi in cui il soggetto convocato non si presenti o presentandosi non intenda rispondere o rilasciare dichiarazioni, il procedimento proseguirà ugualmente il suo corso.

Nell'esercizio del suo potere istruttorio il Presidente, da solo o di concerto con l'O.d.V., potrà convocare altri soggetti che risultino a conoscenza di fatti e di circostanze utili.

Di ogni audizione così come di ogni altro incombenza istruttorio verrà redatto idoneo verbale.

All'esito del procedimento nell'ipotesi di adozione di un provvedimento sanzionatorio, questo non potrà materialmente essere adottato se non trascorsi 7 (sette) giorni entro i quali il soggetto colpito potrà presentare una propria difesa in ordine alla quale il CdA dovrà pronunciarsi entro ulteriori 7 (sette) giorni confermando o meno il provvedimento già adottato.

Le sanzioni applicabili ai dipendenti, operai ed impiegati, sono:

- il rimprovero verbale;
- il rimprovero scritto;

- la multa sino a tre ore di lavoro normale;
- la sospensione dal lavoro fino a tre giorni (non più di cinque giorni per gli impiegati);
- il licenziamento senza preavviso.

Nel comminare le sanzioni e richiedere il ristoro di eventuali danni il CdA dovrà proporzionare il tutto prestando particolare attenzione, oltre agli elementi richiamati in precedenza, alla qualifica, al livello di responsabilità gerarchica e all'autonomia del soggetto sanzionando, all'importanza delle norme o degli obblighi violati e all'eventuale concorso di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la violazione.

Nell'ipotesi in cui ai soggetti di cui sopra destinatari di una sanzione sia stata rilasciata una delega di qualsiasi genere da parte della Società, la delega in questione potrà perdere, anche immediatamente, la sua efficacia, non potendo più essere utilizzata dal relativo titolare.

Nell'evenienza di illeciti e/o violazioni del M.O. da parte di dirigenti, ferma restando la procedura sopra descritta, verrà applicata la sanzione più idonea in relazione a quanto previsto dal C.C.N.L. che concerne il dirigente stesso.

Qualora la violazione commessa dal dipendente faccia venir meno la fiducia alla base del rapporto di lavoro in essere, la sanzione da irrogare può individuata nel licenziamento per giustificato motivo o per giusta causa.

In caso di mancata osservanza del Modello o del Codice Etico da parte di uno o più Amministratori o da membri del Collegio Sindacale, il Presidente del C.d.A. o l'O.d.V. ne darà comunicazione immediata all'intero Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Ferma restando la procedura sopra descritta ed il divieto per il Consigliere coinvolto di partecipare al C.d.A. che tratterà il suo procedimento, terminata l'istruttoria le relative conclusioni saranno presentate all'Assemblea, che adotterà il provvedimento finale. Nell'evenienza in cui il procedimento disciplinare colpisca il Presidente del C.d.A. la relativa istruttoria ed atti procedurali saranno adottati dal Vice Presidente del C.d.A.

La Società prevede a carico dei membri del C.d.A. e del Collegio sindacale le seguenti sanzioni:

- a) la censura;
- b) la sospensione dagli emolumenti da 1 a 6 mesi;

c) la sanzione pecuniaria da € 5.000,00 a € 35.000,00;

d) la revoca dell'incarico.

Fermo restando che la comminazione di una sanzione non preclude alla Società la facoltà di procedere in sede civile per il risarcimento dei danni, anche d'immagine, patiti.

Amministratori e Sindaci, con l'accettazione della nomina, prendono atto del dovere di rispettare il M.O. e che l'eventuale procedimento disciplinare conclusosi con l'accertamento di una violazione può comportare la revoca dell'incarico da parte dell'Assemblea.

Nell'ipotesi in cui la violazione delle procedure e dei principi e regole indicate nel Modello Organizzativo sia posta in essere dai collaboratori, dagli agenti, dai consulenti esterni e dai fornitori, nonché dagli appaltatori o da altri soggetti aventi rapporti contrattuali in essere con la Società, l'inosservanza potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, la risoluzione del rapporto contrattuale, con eventuale applicazione di penali qualora previste e fatta salva comunque l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni alla Funivie San Vigilio s.p.a. come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

Documento approvato dalla Società con delibera del C.d.A. di data 10.12.2020

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

p. i. Georg Mutschlechner